

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

121^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 63-105

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 107-126

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		PAGLIARULO (<i>Misto-Com</i>)	Pag. 50
		PIROVANO (<i>LNP</i>)	54
		CALLEGARO (<i>CCD-CDU:BF</i>)	55
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	34
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	PER FATTO PERSONALE	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	1	PRESIDENTE	61
DISEGNI DI LEGGE		BOBBIO Luigi (<i>AN</i>)	59
Seguito della discussione:		BRUTTI Massimo (<i>DS-U</i>)	60
(891) <i>Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura</i>		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2002	61
(561) <i>CIRAMI ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
(895) <i>FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (Relazione orale):</i>		DISEGNO DI LEGGE N. 891:	
* CALVI (<i>DS-U</i>)	2, 6, 8 e <i>passim</i>	Articolo 2 ed emendamenti	63
CARUSO Antonino (<i>AN</i>), relatore	4, 7, 8 e <i>passim</i>	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2	65
ZANCAN (<i>Verdi-U</i>)	7, 21, 28 e <i>passim</i>	Articolo 3 ed emendamento	65
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	7, 10, 11 e <i>passim</i>	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	66
FASSONE (<i>DS-U</i>)	9, 10, 11 e <i>passim</i>	Articolo 4 ed emendamenti	68
BOREA (<i>CCD-CDU:BF</i>)	12, 14, 18	Articolo 5 ed emendamenti	75
DALLA CHIESA (<i>Mar-DL-U</i>)	16, 24, 40 e <i>passim</i>	Articolo 6 ed emendamenti	79
CAVALLARO (<i>Mar-DL-U</i>)	16, 19	Articolo 7 ed emendamenti	92
AYALA (<i>DS-U</i>)	12, 17, 19 e <i>passim</i>	Articolo 8 ed emendamenti	96
BRUTTI Massimo (<i>DS-U</i>)	20	Articolo 9 ed emendamento	99
GIULIANO (<i>FI</i>)	28, 31	Articolo 10 ed emendamenti	100
CIRAMI (<i>CCD-CDU:BF</i>)	29	Articolo 11	101
MARITATI (<i>DS-U</i>)	30, 32	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11	101
PAGANO (<i>DS-U</i>)	38	Articolo 12	104
CENTARO (<i>FI</i>)	42, 49	Proposta di coordinamento	104

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA** Pag. 107**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-
CHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO
CONNESSE**
Ufficio di Presidenza 114**COMMISSIONE PARLAMENTARE CON-
SULTIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA
RIFORMA AMMINISTRATIVA**
Ufficio di Presidenza 114**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione Pag. 114

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Annunzio 61

Mozioni 115

Interpellanze 117

Interrogazioni 118

**N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.**

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(891) Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

(561) CIRAMI ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(895) FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge n. 891, nel testo proposto dalla Commissione. Passa pertanto all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI (*DS-U*). L'emendamento 2.100 propone di ridurre a sei il numero dei componenti della sezione disciplinare, una misura ineludibile se non si vuole correre il rischio di paralisi totale del CSM in seguito alla riduzione complessiva dei membri operata dal disegno di legge. La proposta si differenzia da quella presentata in Commissione e poi ritirata dal senatore Centaro in quanto va valutata complessivamente con le disposizioni di cui agli emendamenti 2.0.100 e 3.0.100, relative al regime delle incompatibilità dei membri della sezione disciplinare e al principio del *favor rei* in caso di parità di voti, stante il numero pari dei membri.

CARUSO Antonino, *relatore*. L'emendamento 2.101 (testo 2) si differenzia da quello del senatore Calvi innanzitutto perché, nel procedere anch'essa ad una riduzione del numero dei componenti la sezione disciplinare, introduce un'ulteriore distinzione tra i componenti della parte togata appartenenti alla magistratura requirente e a quella giudicante e, in secondo luogo, per la previsione di quattro membri supplenti, anziché tre. La formulazione appare sicuramente migliore e quindi invita il senatore Calvi a ritirare l'emendamento 2.100.

CALVI (*DS-U*). La soluzione proposta dal relatore è la più ragionevole una volta accettate le premesse. Pertanto, restando ferma la contrarietà su tali premesse, preannuncia il voto favorevole all'emendamento 2.100 e l'astensione sul 2.101 (testo 2).

ZANCAN (*Verdi-U*). La riduzione del numero dei componenti determina delle difficoltà, in quanto la presenza del pubblico ministero nella sezione disciplinare è in stridente contrasto con i rapporti stabiliti per i giudici di merito. Annuncia pertanto il voto contrario sul 2.101 (testo 2).

CARUSO Antonino, *relatore*. Invita il senatore Calvi a ritirare l'emendamento 2.100; altrimenti il parere è contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore sul 2.100; esprime parere favorevole sul 2.101 (testo 2).

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 2.100 ed approva l'emendamento 2.101 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

FASSONE (*DS-U*). Accogliendo uno specifico suggerimento rivolto dal relatore, modifica l'emendamento 2.0.100 (*v. Allegato A*), non senza segnalare che anche il meccanismo dell'incompatibilità potrà avere effetti pregiudizievoli sul funzionamento del Consiglio e che l'insieme delle norme del disegno di legge potrà addirittura determinarne la paralisi.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 2.0.100 (testo 2), coerente con la recente risoluzione che il CSM ha adottato sulla materia.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.100 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 2.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 3.100 è precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

CARUSO Antonino, *relatore*. Ritira l'emendamento 3.0.101, mantenendo il 3.0.102 che ricomprende anche il 3.0.103. Esprime parere contrario sul 3.0.100.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.102 e contrario sul 3.0.100.

Il Senato approva l'articolo 3. Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 3.0.100 e approva l'emendamento 3.0.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.103 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.0.102. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 4.6, 4.18 e 4.22 saranno votati in sede di coordinamento, che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.10, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.20 e 4.21 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 1, mentre l'emendamento 4.8 è stato ritirato.

CALVI (*DS-U*). Ritira gli emendamenti 4.4 e 4.5, mentre il 4.7 prevede la presenza all'interno del Consiglio di almeno una donna magistrato.

BOREA (*CCD-CDU:BF*). L'emendamento 4.100 propone che l'elezione dei rappresentanti della componente requirente e giudicante di merito si svolga su tre collegi, al fine di consentire una migliore rappresentanza delle componenti territoriali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.18 e 4.22 che saranno votati in sede di coordinamento. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato della giustizia*. Invita il senatore Borea a ritirare il 4.100 ed è favorevole al contenuto del 4.6, del 4.18 e del 4.22, da approvare in sede di coordinamento. E' contrario ai restanti emendamenti.

BOREA (CCD-CDU:BF). Pur mantenendo alcune perplessità sul sistema del collegio unico nazionale, ritira il 4.100 ed i successivi 5.100, 6.200 e 7.100, ad esso collegati.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.3 e 4.7.

FASSONE (DS-U). Sollecita l'approvazione del 4.9, che supera la duplicazione dei due collegi unici nazionali per i giudici di merito e i pubblici ministeri. La Corte costituzionale nel 1982 ha chiarito che la distinzione in categorie di cui all'articolo 104 della Carta fondamentale fa riferimento ai giudici di legittimità e di merito; ciò non impedisce alla maggioranza e al Governo di presentare una proposta sulla distinzione delle funzioni giudicante e requirente, ma non è opportuno anticipare un dibattito così importante in sede di modifica del sistema elettorale del CSM.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.9, 4.13, 4.14, 4.17, 4.19 e 4.23 e approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che il 5.2 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa e ricordando che il 5.100 è stato ritirato.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Gli emendamenti 5.1 e 5.10 prospettano una semplificazione delle norme relative all'elettorato passivo.

CARUSO Antonino, *relatore*. Il 5.4 esclude dall'elettorato attivo i magistrati che siano sottoposti a procedimento disciplinare cautelare con sospensione dall'esercizio delle funzioni, mentre il 5.5 include i magistrati posti fuori ruolo non per ragioni disciplinari. Il 5.6 e il 5.7 riguardano invece l'elettorato passivo, prevedendo che l'ineleggibilità per ragioni disciplinari sussista per dieci anni. Esprime poi parere favorevole al 5.8 e al 5.9, mentre è contrario al 5.1 e al 5.10.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Ritira il 5.1.

AYALA (DS-U). Ritira il 5.3.

VIETTI, *sottosegretario di Stato della giustizia*. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 5.4, 5.8 e 5.9, è favorevole al 5.5, al 5.6 e al 5.7 ed è contrario al 5.10.

BRUTTI Massimo (DS-U). Pur apprezzando la disponibilità del relatore ad un confronto sul tema dell'elettorato attivo, è contrario alle proposte formulate con gli emendamenti 5.4 e 5.7 in quanto ritiene che sia necessario un rigore particolare per garantire la credibilità e il prestigio dell'ordinamento giudiziario. A tale proposito, invita il senatore Bobbio a ri-

trattare le sue affermazioni gravi ed offensive rivolte ai magistrati Borrelli e Davigo nel corso della seduta antimeridiana, oppure a trarne le dovute conseguenze al di fuori delle Aule parlamentari, rinunciando alla tutela dell'insindacabilità. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Marino*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Condivide la contrarietà sugli emendamenti 5.4 e 5.7, non solo per una ragione di opportunità, ma anche sul piano di principio, in quanto la delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati e la gravità delle sanzioni richiamate inducono ad una impostazione restrittiva nella disciplina dell'elettorato attivo e passivo.

CARUSO Antonino, *relatore*. Ritira l'emendamento 5.4, raccomandando però l'approvazione del 5.5 e del 5.7.

Il Senato approva l'emendamento 5.5.

AYALA (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole al 5.6, pur essendo sostenuto dalla maggioranza, condividendo la ragione della limitazione dell'elettorato passivo.

Il Senato approva gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Non sono comprensibili le ragioni del parere contrario sul 5.10, dal momento che esso non contraddice, ma anzi rafforza l'obiettivo di contrastare la politicizzazione dell'organo di autogoverno della magistratura per quanto riguarda i cosiddetti membri laici. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Il Senato respinge l'emendamento 5.10 e approva l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 6.111, 6.115, 6.139, 6.145, 6.146, 6.147 e 6.148 saranno votati in sede in coordinamento e che l'emendamento 6.126 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4. Ricorda infine che l'emendamento 6.200 è stato ritirato.

FASSONE (*DS-U*). Nella convinzione che il sistema correntizio sia uno strumento necessario di aggregazione ideale che consente al candidato di rendere riconoscibile il proprio programma, l'emendamento 6.122 propone un meccanismo che mantiene il sistema per liste ma garantisce nel contempo il percorso elettorale di candidati indipendenti, assicurando loro una riserva di posti. (*Applausi dal Gruppo DS-U e Mar-DL-U*).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

GIULIANO (FI). L'emendamento 6.125 propone un meccanismo di presentazione delle candidature volto ad assicurarne la credibilità.

ZANCAN (Verdi-U). Le liste rispondono alla necessità per ciascun candidato di far conoscere il proprio programma e in tal senso gli emendamenti 6.122 e 6.126 sono diretti a garantire lo svolgimento di elezioni realmente democratiche. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U*).

CIRAMI (CCD-CDU:BF). Sottoscrive l'emendamento 6.125.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.110, 6.113, 6.116, 6.140 e 6.142. Suggerisce ai presentatori una riformulazione degli emendamenti 6.124 e 6.131. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 6.125 e 6.141. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

CALVI (DS-U). Accoglie la modifica suggerita dal relatore all'emendamento 6.124 (*v. Allegato A*).

MARITATI (DS-U). Anch'egli modifica l'emendamento 6.131 nel senso indicato dal relatore (*v. Allegato A*).

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole agli emendamenti 6.110, 6.124 (testo 2), 6.131 (testo 2), 6.140 e 6.142, mentre si rimette all'Aula sul 6.113, sul 6.116, sul 6.141 e sul 6.125, di cui propone una riformulazione. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

GIULIANO (FI). Modifica l'emendamento 6.125 nel senso proposto dal Sottosegretario (*v. Allegato A*).

Il Senato respinge quindi la prima parte dell'emendamento 6.100, fino alle parole «con le seguenti», risultando di conseguenza preclusi la restante parte nonché i successivi fino al 6.104. È ancora respinta la prima parte del 6.105, fino alle parole «con le seguenti», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 6.109. Risulta invece approvato l'emendamento 6.110, mentre è respinto il 6.112. Il Senato approva quindi l'emendamento 6.113 e respinge il 6.114.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.115 è stato ritirato.

È quindi approvato l'emendamento 6.116, mentre, con distinte votazioni, sono respinti il 6.117 (con conseguente preclusione del 6.123) e il 6.118 nonché la prima parte del 6.119, fino alle parole «con le seguenti», risultando conseguentemente preclusi la seconda parte e i successivi fino al 6.121.

Presidenza del vice presidente SALVI

MARITATI (DS-U). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 6.122 che assicura un sistema elettivo per liste che meglio rappresenta il pluralismo presente nel mondo della magistratura. Chiedo la votazione con il sistema elettronico dell'emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 6.122, risultando di conseguenza precluso il 6.132. Con distinte votazioni sono quindi approvati il 6.124 (testo 2) e il 6.125 (testo 2). È quindi respinta la prima parte del 6.127, fino alle parole «con le seguenti», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 6.130. Il Senato approva il 6.131 (testo 2) mentre respinge gli emendamenti fino al 6.135. È ancora respinta la prima parte del 6.136, fino alle parole «con le seguenti», risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al 6.138. Il Senato approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 6.140, 6.141 e 6.142. Sono infine respinti gli emendamenti 6.143 e 6.144.

CALVI (DS-U). Il sistema elettivo proposto dall'opposizione con l'emendamento 6.122 avrebbe consentito un bilanciamento tra il sistema delle liste e l'esigenza di tutelare candidature indipendenti, mentre il meccanismo proposto nell'articolo 6 non permetterà di raggiungere la finalità, da tutti auspicata, di limitare l'ingerenza delle correnti. Pertanto dichiaro il voto contrario sull'articolo 6.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato approva l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che, a seguito dell'approvazione degli articoli 4 e 6, gli emendamenti 7.1, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10 sono preclusi. L'emendamento 7.100 è stato ritirato e l'emendamento 7.12 sarà votato in sede di coordinamento. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 7.13, sul quale è favorevole.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il parere espresso dal relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 7.5, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.11 e approva l'emendamento 7.13. Viene quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 8.1 è precluso dall'approvazione dell'articolo 6.

CARUSO Antonino, *relatore*. Ritira l'emendamento 8.2, mentre l'8.3 prevede il caso del funzionamento dell'organo a ranghi ridotti per la mancata copertura dei posti.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.4 si intende illustrato.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3 e 8.4.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 8.3 presenta un evidente, anche se teorico, rischio di incostituzionalità poiché in caso di elezione di tutti i componenti laici ma non di tutti i componenti togati, il CSM funzionerebbe con una proporzione diversa da quella prevista dalla Costituzione. Annuncia pertanto un voto contrario.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La forza delle argomentazioni del senatore Fassone consigliano una pausa dei lavori nell'interesse del buon esito del provvedimento.

CARUSO Antonino, *relatore*. Propone l'accantonamento dell'emendamento 8.3, anche se l'ipotesi prospettata dal senatore Fassone è puramente scolastica.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispone l'accantonamento delle votazioni dell'emendamento 8.3 e dell'articolo 8.

Il Senato approva l'emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Poiché l'unico emendamento all'articolo 9 sarà votato in sede di coordinamento, passa alla votazione dell'articolo.

Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che l'emendamento 10.2 è precluso dall'approvazione dell'articolo 6 e che il 10.1 si intende illustrato.

CARUSO Antonino, *relatore*. Propone l'accantonamento dell'emendamento 10.3 che riguarda la materia delle elezioni suppletive. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento 10.1.

Il Senato approva l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.3 e della votazione dell'articolo 10.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritiene che l'ipotesi teorica prospettata dal senatore Fassone possa trovare soluzione applicando l'ultimo periodo dell'emendamento 8.3.

FASSONE (*DS-U*). La norma, seppure in un caso limite, contiene comunque un vizio interno.

CARUSO Antonino, *relatore*. Concorda con il Governo.

Il Senato approva l'emendamento 8.3 precedentemente accantonato.

FASSONE (*DS-U*). Il sistema elettorale previsto per il CSM segna il ritorno alla situazione del 1958, configurando un organo burocratico che prescinde dalla considerazione della dimensione politica dell'attività giurisdizionale. Il Governo e la sua maggioranza sono consapevoli che il provvedimento non produrrà effetti significativi e non possiede motivazioni logiche, tant'è vero che non sono stati in grado di esprimere un parere motivato sul disegno di legge di cui è primo firmatario, che testimonia la coerenza della battaglia condotta dal suo Gruppo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com*).

Con distinte votazioni, il Senato approva l'articolo 8 nel testo emendato, l'emendamento 10.3 e l'articolo 10 nel testo emendato, precedentemente accantonati. Viene quindi approvato l'articolo 11.

CARUSO Antonino, *relatore*. Modifica l'emendamento 11.0.1, che è volto ad impedire che l'elezione al CSM possa determinare benefici di carriera. L'emendamento 11.0.2 consente al Governo di emanare con regolamento le disposizioni di attuazione della normativa in esame.

FASSONE (*DS-U*). Illustra l'emendamento 11.0.3, sostanzialmente identico all'11.0.2 del relatore.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, ritenendo preferibile i termini da esso previsti rispetto all'emendamento del senatore Fassone.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 11.0.1 è condivisibile nelle sue finalità, ma penalizza oltre misura la carriera dei componenti uscenti del CSM. Propone pertanto una riformulazione del testo.

ZANCAN (*Verdi-U*). Visto che il criterio prevalente per l'avanzamento della carriera è quello dell'anzianità, l'emendamento 11.0.1 è eccessivamente penalizzante e annuncia pertanto un voto fermamente contrario.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La giusta finalità di evitare che l'elezione al CSM possa agevolare la carriera dei magistrati, favorendo pertanto un interesse privato, dovrebbe coerentemente essere estesa anche alla componente laica.

CARUSO Antonino, *relatore*. Riformula l'emendamento 11.0.1 (testo 3). (*v. Allegato A*).

FASSONE (*DS-U*). Pur con qualche perplessità, voterà a favore del nuovo testo dell'emendamento.

CENTARO (*FI*). Il Gruppo voterà a favore perché l'emendamento impedisce che la progressione in carriera possa essere avvantaggiata dalla elezione al Consiglio. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF*).

Il Senato approva l'emendamento 11.0.1 (testo 3) e l'emendamento 11.0.2.

PRESIDENTE. A seguito di tale votazione, l'emendamento 11.0.3 è precluso.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'articolo 12 e la proposta di coordinamento n. 1 presentata dal relatore. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Annuncia un voto contrario, in quanto la riduzione dei componenti del CSM è priva di giustificazioni, specie considerando l'incremento dell'organico della magistratura. L'unica motivazione del provvedimento risiede nell'intento della maggioranza e del Governo di burocratizzare il CSM per rendere la magistratura subalterna al potere politico, secondo quanto previsto dal Piano per la rinascita democratica a suo tempo elaborato da Licio Gelli. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Le conseguenze concrete della degenerazione del sistema e dei conseguenti interventi, ad esempio sulla mobilità dei magistrati, sono ben presenti anche all'opposizione, che tuttavia rimarrà vigile rispetto all'intenzione della maggioranza di comprimere l'autonomia

della magistratura. Peraltro, se con la riduzione del numero dei componenti del CSM, giustificata con l'alibi del contenimento delle interferenze delle correnti, si può produrre una mortificazione della sua funzionalità, il costante tentativo di screditare l'indipendenza della magistratura non può che tradursi alla lunga in un suicidio politico per la forza che la pone in atto. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

PIROVANO (*LNP*). L'influenza della componente togata e delle correnti di cui è espressione all'interno del CSM, con i relativi condizionamenti ideologici e politici, viene oggi contrastata con una riduzione dei membri dell'organo onde favorirne l'efficienza e con l'adozione di un sistema elettorale in grado di favorire le candidature indipendenti. Il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

CALLEGARO (*CCD-CDU:BF*). Premesso che dovrebbe essere ormai chiaro anche all'opposizione che una visione catastrofica non viene mai ripagata sul piano del consenso, l'obiettivo che si intende perseguire è quello di ricondurre la magistratura nel suo alveo costituzionale, considerato il travalicamento di confini ai danni del potere politico connesso ad una particolare fase della storia italiana. Superata la prima fase di adesione da parte dell'opinione pubblica, si è prodotta una confusa assimilazione di un organo di rilevanza costituzionale con alti compiti amministrativi, quale il CSM, all'Associazione nazionale magistrati, che tende alla difesa corporativa della magistratura. Annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Esprime l'amarezza per l'esito di un dibattito su quella che si configura come una vera riforma del CSM, nella sua composizione e nelle sue funzioni, a causa dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza rispetto alle proposte emendative dell'opposizione, nonostante le dichiarazioni in senso contrario del ministro Castelli. Peraltro, gli stessi Gruppi di minoranza hanno mostrato scarso senso di responsabilità, viste le assenze registratesi durante le fasi di votazione, quasi che l'intervento su un organo così importante per l'equilibrio tra i poteri dello Stato abbia portata e rilevanza specialistica. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per fatto personale

BOBBIO Luigi (*AN*). In risposta alle osservazioni del senatore Massimo Brutti in merito ad alcune affermazioni fatte nel corso della seduta antimeridiana, ribadisce la validità delle argomentazioni addotte nel suo

intervento che va valutato nella sua complessità e di cui conferma la fondatezza costituzionale. Evidentemente la reazione polemica suscitata avvalorava il giudizio circa l'appoggio che l'opposizione assicura a quella parte della magistratura che intende la sua funzione in chiave politica. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni.*)

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Ribadisce la gravità delle calunnie affermazioni del senatore Luigi Bobbio nei confronti di magistrati, nominativamente indicati, accusati di strumentalizzare le proprie funzioni e dunque di tradire il proprio compito istituzionale. Invita nuovamente il senatore Bobbio a rinunciare alla tutela dell'insindacabilità per tali affermazioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Zancan e Tommaso Sodano.*)

PRESIDENTE. Dà annuncio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 14 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,10.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, D'Alì, De Martino, Grillo, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, Frau, Nieddu e Palombo, per visita in Afghanistan al contingente italiano impegnato nella missione ISAF; Bianconi, Danieli Franco, Del Pennino, De Rigo, Gubert e Pellicini, per partecipare ai lavori dell'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(891) Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

(561) CIRAMI ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(895) FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 891, 561 e 895.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 891, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'illustrazione dell'emendamento 2.100 mi consente di dare una breve risposta all'intervento svolto dal Ministro della giustizia questa mattina.

Come tutti potranno notare, si tratta di un emendamento equilibrato e ragionevole, nient'affatto permeato da quei toni apocalittici che il Ministro avrebbe voluto attribuire alle nostre proposte. Peraltro, il Ministro è stato non soltanto inopportuno ma anche davvero intempestivo; se avesse avuto un po' di pazienza e di prudenza, avrebbe evitato quella che non saprei definire altrimenti che una *gaffe* quando ha affermato che a nostro giudizio l'approvazione della legge sulle rogatorie internazionali avrebbe comportato chissà quante scarcerazioni. Non è così; incidendo sulla prova, il provvedimento produrrà sentenze di assoluzione e le scarcerazioni avverranno più in là nel tempo; non è infatti una legge che attiene alla libertà.

Purtroppo, signor Presidente, come lei saprà è di queste ore la notizia che la Svizzera avrebbe rifiutato di accogliere la richiesta di ratificare quel trattato vertente sulle rogatorie internazionali. Quindi, siamo di fronte alla necessità di una ponderatezza e di una riflessione maggiori.

E vengo all'emendamento 2.100. Il senatore Centaro – il quale è notoriamente molto attento alla lettura degli emendamenti – in questo caso credo abbia effettuato una lettura insufficiente, per il semplice fatto che ha letto soltanto uno dei tre emendamenti legati allo stesso tema. Non è

affatto vero che l'emendamento da noi avanzato ripropone esattamente la modifica che egli ebbe modo di presentare e successivamente di ritirare.

Il senatore Centaro ricorderà che fui io a contestare, senza veemenza ma con la pacatezza e la ragionevolezza di sempre, la proposta di ridurre a sei il numero dei membri della sezione disciplinare. Ciò avrebbe comportato inevitabilmente che il presidente sarebbe stato decisivo ai fini della soluzione da dare al caso; però, non potendo prevedersi che un organo giudiziario sia composto da un numero pari, il presidente avrebbe avuto a disposizione una scelta decisiva su un tema delicato come quello concernente la materia disciplinare.

Noi abbiamo proposto altro; è vero che abbiamo proposto la riduzione a sei componenti, ma abbiamo avanzato altri due punti che il senatore Centaro conosce perfettamente.

Il primo punto attiene all'incompatibilità di questi membri con altre funzioni che hanno attinenza con scelte riguardanti la persona: ad esempio, l'articolo 2 della legge sulle guarentigie; l'altro, ovviamente, andava nella direzione più garantista delle scelte possibili, nel senso che, trattandosi di un numero pari di componenti, abbiamo previsto che in caso di parità prevalga il principio del *favor rei*. Questa è la soluzione che noi privilegiamo.

Abbiamo previsto di poter ridurre il numero dei membri della sezione disciplinare da nove a sei per una ragione assai semplice: finché il numero dei consiglieri era di trenta, si poteva anche ipotizzare che quello di nove fosse un numero, pur sempre eccessivo a mio avviso, ma comunque adeguato per una funzione così delicata.

Portando però il numero dei consiglieri a ventuno e lasciando a nove il numero dei membri della sezione disciplinare dopo il ritiro dell'emendamento Centaro, è chiaro che a questo punto si sarebbe realizzato quel fine perverso che non vogliamo si realizzi, cioè la paralisi del Consiglio superiore della magistratura. Se nove sono i membri della sezione disciplinare, pochissimi saranno gli altri, che avranno incombenze eccessive; quindi, a questo punto la funzione del Consiglio superiore della magistratura si potrebbe risolvere – come noi purtroppo temiamo – nell'assoluta paralisi e quindi nella delegittimazione dell'attività dell'organo di autogoverno della magistratura.

Quindi, proponiamo la nostra tesi: portare il numero dei membri della sezione disciplinare a sei, indicando però le incompatibilità, e far sì che in caso di parità a decidere sia, ovviamente, il principio del *favor rei* e quindi l'impossibilità di condannare. Si tenga presente che nella corte d'assise questa è la regola.

Ritengo pertanto che l'emendamento 2.100 debba essere valutato in relazione anche agli emendamenti 2.0.100 e 3.0.100, proprio perché il tutto consente la previsione della riduzione del numero, che noi pur sempre deprechiamo (poi avremo modo di argomentare con più precisione le ragioni che ci vedono ostili a tale soluzione). In ogni caso, qualora dovesse rimanere l'indicazione di ventuno membri, mi sembra assai saggio

quanto meno contenere a sei il numero dei componenti della sezione disciplinare.

Vorrei concludere sul punto formulando un'osservazione. Se la maggioranza, o meglio se alcuni componenti della maggioranza, attraverso l'emendamento più volte ricordato, non avessero proposto questa soluzione, credo, senatore Centaro e presidente Caruso, che avremmo potuto affrontare veramente per la prima volta due punti dolenti del Consiglio superiore della magistratura. Il primo è la degenerazione clientelare che vogliamo certamente combattere: noi sicuramente, voi credo di no, perché la soluzione indicata – a mio avviso – non consente questo tipo di prospettiva (su questo argomenteremo più avanti).

Il secondo è quello della sezione disciplinare; mi sembra che uno dei punti dolenti di cui persino la Bicamerale si occupò fosse quello di trovare una soluzione per rendere più capace, efficiente e produttiva l'attività della sezione disciplinare del CSM. In questo modo ovviamente la soluzione non è a portata di mano, anzi, appare assai più difficile. E l'aver proposto la riduzione del numero dei componenti rende più complessa e difficile proprio la possibilità di determinare un'evoluzione in senso positivo del problema della sezione disciplinare.

In conclusione, chiedo che la maggioranza rifletta sull'emendamento 2.100; la differenza con il nostro emendamento consiste nel fatto che introduce la divisione tra giudicanti e requirenti che noi non abbiamo proposto. L'emendamento del presidente della Commissione, senatore Caruso Antonino, mi sembra, si muova in questa direzione.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, desidero illustrare brevemente l'emendamento 2.101, anche perché poi chiederò al senatore Calvi di ritirare l'emendamento 2.100 per ragioni che vado a motivare e che spero siano per lui persuasive.

Devo fare una premessa in assoluta serenità. Quando in Commissione giustizia venne posta la questione della riduzione del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, il senatore Centaro, che ne fu proponente, presentò altri emendamenti che proporzionalmente riducevano il numero dei componenti della sezione disciplinare.

Devo confessare di aver in quel momento badato soprattutto ad eseguire un controllo di effettiva proporzionalità. Cioè il problema che mi posi era, per dirla con un'equazione matematica: se trenta sta a ventuno, è vero che nove sta a sei? Avevo lì esaurito l'attenzione al problema, limitandomi solo a verificare se all'interno dei sei vi fossero le prescritte componenti e le prescritte proporzioni tra componenti togati del Consiglio, componenti cosiddetti laici e magistrati di Cassazione.

Poi nel corso della discussione è emersa la questione di cosa potesse accadere qualora il voto all'interno della sezione, disassandosi rispetto alla componente immaginabile togato-laico, avesse determinato una situazione di parità. Su questo tema non fui in grado di dare un contributo, come probabilmente avrei dovuto, sicché si aprì una discussione molto vivace, perché si prefigurò la possibilità che dovesse essere prevalente il voto del

Presidente, quindi di un componente laico, con tutto quanto ne sarebbe seguito. Quindi, il senatore Centaro ritirò gli emendamenti da lui presentati allo scopo di non acuire la portata del dibattito e del contrasto.

Ora, sia un emendamento presentato dal senatore Calvi, non quello appena illustrato, ma quello che esamineremo successivamente (il problema d'altronde deve essere visto nella sua interezza), sia il mio emendamento che resterà, perché uno dei due l'ho predisposto solo per presentare la questione all'Assemblea – ma preferisco sicuramente il secondo e quindi l'altro lo ritirerò – contengono la soluzione, che è quella del cosiddetto *favor rei*. Ma questa soluzione, che ripeto tanto il senatore Calvi quanto io offriamo al testo, è pletorica, perché noi l'avevamo già nel momento in cui discutemmo la versione originaria. Questo perché il principio del *favor rei* è già insito nell'attuale sistema, sicché l'aggiunta che oggi operiamo lo rende semplicemente evidente.

Tale soluzione è insita nel sistema, perché in forza del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, si è ribadito il principio in forza del quale, per quanto non previsto dalla legge, si applica al Consiglio superiore della magistratura quanto stabilito nel codice di procedura penale abrogato. Nel caso specifico si applica l'articolo 527, comma 3, ultimo periodo, che è identico sia nel codice abrogato sia in quello attuale, nel senso che quest'ultimo non ha modificato la previsione iniziale. Sicché la soluzione, ignorandolo i colleghi dell'opposizione, ignorandolo i colleghi della maggioranza e colpevolmente ignorandolo io, era già nelle nostre mani in quel momento. Quindi, si è fatto tanto rumore per nulla in questa direzione.

Chiedo dunque al senatore Calvi di ritirare l'emendamento 2.100 e di convergere sul 2.101, perché i due emendamenti muovono nella stessa direzione, con due differenze. La prima è determinata dalla distinzione tra pubblico ministero e magistrato giudicante all'interno della composizione della sezione.

Credo che tale distinzione, indipendentemente dai messaggi che uno può intendervi di separazione delle carriere (ma di questo non si tratta assolutamente) risponde ad un principio di logica nella misura in cui una categoria di magistrati che esercita funzioni specifiche, la cui specificità è nell'ordine dei fatti, è rappresentata all'interno della sezione disciplinare, quindi all'interno di un soggetto delicato, di un soggetto sensibile, ed è rispettosa del principio enunciato dalla Corte costituzionale. È vero che la Corte l'ha enunciato *incidenter*, nel senso che si riferiva al magistrato di Cassazione, ma il discorso nella sua sostanza non cambia.

La seconda differenza risiede nel fatto di portare i supplenti da tre a quattro.

In questo caso, noi sbilanceremmo per eccesso il numero dei supplenti, nel senso che quell'equazione di cui prima parlavo, 30 sta a 21 come 9 sta a 6, non avrebbe effetto con riferimento ai supplenti. Ma io credo che, sebbene aumentando il numero dei supplenti siano sbilanciate in qualche misura le proporzioni, ciò costituisca solo un vantaggio, perché

il sistema dei supplenti costituisce soltanto un serbatoio a cui attingere per l'integrazione dei componenti effettivi.

Allora, sempre con riferimento al sistema, quindi all'esigenza di individuare un testo che sia armonico nel suo insieme, richiamo all'attenzione del senatore Calvi l'articolo 6, commi 2 e 4, che espressamente dicono (lo leggo per semplicità dei colleghi): «I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria»; e poi: «Ciascuno dei componenti effettivi eletti è sostituito da uno dei componenti supplenti (...)».

Per riassumere la questione, con la modalità indicata nel mio emendamento vi sarebbero, per gli effettivi, un vice presidente, un laico, un pubblico ministero, due giudici, un magistrato di Cassazione; quindi copriremmo l'intero spettro in maniera sostanzialmente bilanciata per le rispettive realtà.

Per quanto riguarda i supplenti, vi sarebbero quattro componenti: un pubblico ministero, un giudice, un laico e un magistrato di Cassazione; quindi, nel caso in cui dovesse attingersi al serbatoio dei supplenti, garantiremmo la possibilità di mandare un componente omologo, per così dire, lasciando l'ipotesi residuale contenuta nell'articolo 6, secondo la quale, se proprio mancano componenti, vi sarà un supplente facente parte di un'altra categoria.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, accede alla richiesta del relatore di ritirare l'emendamento 2.100?

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, come sempre apprezzo, e molto, il tentativo da parte del senatore Caruso Antonino di rendere più ragionevole il testo di un emendamento da lui presentato. Credo sia la soluzione migliore, ma purchè si accetti il presupposto.

Quindi, a questo punto, la soluzione che io troverei è la seguente: per segnare un apprezzamento e un'attenzione per quanto ha proposto il senatore Caruso Antonino, non voteremo contro ma ci asterremo sull'emendamento 2.101 (testo 2). Oltre questo non possiamo andare, per il semplice fatto che, appunto, nella variazione del presupposto della divisione tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti scaturisce certamente la soluzione migliore possibile – quella sua – e io qui esprimo un apprezzamento, perché è l'unica soluzione possibile. Tuttavia, non possiamo accettare l'emendamento 2.101, perché abbiamo fin dall'inizio affermato che quella divisione non è compatibile con la nostra impostazione.

Quindi noi, a questo punto, manterremo e voteremo a favore del nostro emendamento 2.100 e ci asterremo sull'emendamento 2.101.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, questa riduzione del numero è fonte di guai e lo sforzo del presidente Caruso Antonino di cercare di armonizzare a questa riduzione anche la composizione della commissione disciplinare lo attesta. Mi scusi, senatore Calvi, non riesco però a capire un punto... (*Il senatore Calvi conversa con i senatori Caruso Antonino e Centaro*). Me la sto prendendo con il senatore Calvi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stanno cercando di arrivare all'armonia prestabilita? È il concetto del vecchio Leibniz; ci sono quasi riusciti. È uno di quei miracoli che, raramente, qualche volta si verificano nella Commissione giustizia.

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei segnalare un problema ulteriore: da dove discende l'obbligatoria presenza del pubblico ministero nella commissione disciplinare? È vero che esiste la nota sentenza della Corte costituzionale che stabilisce che la composizione della commissione deve essere proporzionale rispetto alla distinzione tra giudici di legittimità e giudici del merito. La Corte, però, non ha affatto deciso, essendovi una novità rispetto all'elezione autonoma, il numero prefissato dei pubblici ministeri.

Mi domando allora se la conservazione di un posto al pubblico ministero, ovverosia uno su due membri sempre presenti nella commissione disciplinare, non è aritmeticamente stridente con la riduzione da nove a due per il giudice del merito? Ecco, quindi, che ancora una volta in questa riduzione numerica incontriamo una grande difficoltà ad armonizzare la commissione disciplinare.

Sotto questo profilo, salvo un'armonia che anch'io mi auguro ritrovata, signor Presidente, sono contrario a questa composizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, invito nuovamente il senatore Calvi a ritirare l'emendamento 2.100, anche se il collega ha detto di non poterlo fare, altrimenti il parere è contrario.

Ovviamente comprendo la sua posizione, perché altri emendamenti da lui stesso proposti dirigono verso il collegio unico, composto da giudici e pubblici ministeri, con un ripensamento, però, rispetto al disegno di legge proposto dall'opposizione che, viceversa, prevedeva questa ripartizione.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si unisce al relatore nel chiedere il ritiro dell'emendamento 2.100, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.101 (testo 2) del relatore. È vero, come evidenzia il senatore Zancan, che la previsione del rispetto della proporzione faceva riferimento ai giudici di legittimità e di merito; però, è altrettanto vero che quella sentenza stabiliva che il consi-

glio elegge la sezione nel suo seno in modo proporzionale alla sua composizione. Nella misura in cui introduciamo nella sua composizione un'ulteriore variante, la distinzione cioè tra giudici di legittimità, pubblici ministeri e magistrati giudicanti, in base a quella sentenza questo si ripercuote sulla composizione della sezione.

Si condivide, pertanto, la proposta del relatore di rispecchiare nella sezione tale composizione.

PRESIDENTE. Chiedo nuovamente al senatore Calvi se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 2.100.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101(testo 2), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.0.100 tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che si dà per illustrato.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.0.100 se esso viene riformulato nel senso che i componenti della sezione disciplinare non prendono parte ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti.

Tale riformulazione è tra l'altro perfettamente coerente con la formulazione modificativa originaria, che sarebbe quindi stata comunque corredata nella sostanza da un parere favorevole.

Devo aggiungere che questa modifica va nella stessa direzione che ha assunto il CSM con la propria risoluzione di pochi giorni fa con cui, intervenendo sostanzialmente sullo stesso tema, ha modificato l'articolo 27 del proprio regolamento interno prescrivendo che «se dall'attività istruttoria compiuta dalle commissioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni risultino fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, la commissione competente trasmette gli atti al vice Presidente, e per inoltro, ai titolari dell'azione disciplinare». Risolve, quindi, il problema del pre-giudizio con riferimento ai componenti della sezione disciplinare.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, vorrei solo chiedere se si tratta di un subemendamento presentato dal relatore o se, invece, è un invito ad aderire ad una riformulazione.

PRESIDENTE. Da quanto comprendo, si tratta di un invito a riformulare l'emendamento.

CARUSO Antonino, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, per la verità avevo inteso che vi fosse un accordo al riguardo; se così non è, esprimo parere contrario sull'emendamento come formulato. Il parere sarebbe invece favorevole qualora i presentatori lo riformulassero come suggerito.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, questo emendamento nella formulazione originaria, è frutto di una riflessione e di una scelta importanti maturate dal nostro Gruppo ed è nato in conseguenza della decisione della Commissione, ormai convalidata dall'Aula, di ridurre da 30 a 21 i componenti del Consiglio.

La nostra alternativa era se, prevedendosi una commissione disciplinare a quel momento di nove unità, si dovesse lasciare il tutto così com'era, avvallando una soluzione estremamente disfunzionale per il Consiglio, ovvero assumere un atteggiamento responsabile e inclinare ad una riduzione del danno.

Noi ovviamente, nel momento della presentazione dell'emendamento, non sapevamo ancora che il relatore avrebbe presentato i suoi emendamenti e abbiamo scelto proprio questo atteggiamento costruttivo, intervenendo quindi nella triplice direzione della riduzione del numero dei componenti della sezione disciplinare, delle incompatibilità parziali e del *favor incolpati*.

Non posso disconoscere che la riformulazione che viene ora proposta è migliore rispetto al testo da noi presentato e in questo senso devo dare il mio consenso. Non posso però fare a meno di rimarcare che a questo punto, con un assetto del Consiglio superiore ormai ridotto a 21 componenti, questa soluzione finirà con il creare un intralcio gravissimo al funzionamento dell'organo perché l'incompatibilità, sia pure limitatamente a certi compiti, di sei membri su 21 porta il numero residuo dei membri a 15, che è lo stretto indispensabile per il funzionamento del Consiglio. Un

impedimento quindi anche di un solo membro conduce al blocco delle operazioni.

Dirò di più. La presenza del vice presidente del Consiglio come presidente della sezione disciplinare produce l'impossibilità di operare come presidente dell'assemblea in quelle procedure. E ancora, se per avventura in un procedimento disciplinare che si snoda in più sequenze, in più udienze, sopravviene, per una qualsiasi ragione, la necessità di sostituire un componente, e quindi di ricominciare, l'incompatibilità si estende a sette o a più unità e quindi rende impossibile il funzionamento del Consiglio in merito a quella pratica.

Questo è ciò che mi preoccupa e spero che preoccupi coloro, non più in quest'Aula ma nell'altro ramo del Parlamento, che si troveranno di fronte ad una disciplina che rischia veramente di produrre la paralisi del Consiglio.

In conclusione, accetto la riformulazione proposta, perché obiettivamente migliore, ma non posso non sottolineare i gravissimi inconvenienti che si produrranno.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo condivide l'invito alla riformulazione nei termini illustrati dal relatore.

Effettivamente sembra più pertinente far riferimento non tanto all'impossibilità di partecipare ai lavori delle commissioni, quanto alle deliberazioni e ai procedimenti che attengono ai trasferimenti d'ufficio. In questo modo la materia viene meglio identificata, limitata e, nello stesso tempo, estesa anche alle deliberazioni del *plenum*.

Se questa è l'intenzione dei presentatori, il Governo accoglie l'emendamento nel nuovo testo; diversamente, sulla formulazione originaria, il parere è contrario.

PRESIDENTE. I presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 3.100 sia precluso. Gli altri emendamenti si illustrano da sé.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.0.101.

Infatti, la dizione «la soluzione più favorevole all'incolpato» contenuta nell'emendamento 3.0.102 – che si differenzia dal precedente solo

con riferimento alla questione cui prima ho fatto cenno – mi sembra maggiormente condivisa, in quanto ripresa anche nell'emendamento 3.0.103, di cui è primo firmatario il senatore Fassone.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.102. L'emendamento 3.0.103 risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.100 è precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.101 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.102, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 3.0.103 risulta assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti 4.1, 4.11, 4.15 e 4.20 siano preclusi dall'approvazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. È proprio così, senatore Fassone.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, premetto che ho proposto tre emendamenti sullo stesso argomento che hanno una valenza non soltanto politico-giuridica ma anche culturale. Tali proposte fanno riferimento non solo alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di parità dei sessi, ma anche all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale.

Credo sia assolutamente importante prevedere che le donne possano ricoprire un ruolo anche all'interno di questi organismi, così come suggerisce la legge n. 125 del 1991.

Signor Presidente, mi consenta di osservare che, se fosse stata prestata una certa attenzione alla questione dell'inserimento delle donne al-

l'interno di organismi come il Consiglio superiore della magistratura, probabilmente la rottura della spirale correntizia o della degenerazione determinatasi attraverso la lottizzazione delle correnti, avrebbe sortito un effetto dirompente. Infatti, la presenza di soggetti di sesso femminile avrebbe sicuramente posto problemi diversi rispetto alla formazione del Consiglio superiore della magistratura. Ritengo che un'attenzione nei confronti di tale problema avrebbe forse evitato una lunga discussione su altre questioni.

Quindi, proprio in relazione ad un problema di eguaglianza tra i cittadini e a quanto disposto dalla legge n. 125 del 1991, secondo cui una presenza delle donne è doverosamente necessaria all'interno di qualsiasi organismo, anche elettorale, quale il Consiglio superiore della magistratura, invito ad approvare tali emendamenti.

Signor Presidente, si danno per illustrati i restanti emendamenti che recano la mia firma.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, i miei emendamenti si intendono illustrati.

CALVI (*DS-U*). Faccio miei gli emendamenti 4.18 e 4.22 del senatore Maritati e li do per illustrati.

BOREA (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, l'emendamento 4.100 è teso a dare una maggiore rappresentatività all'organo di autogoverno nel territorio nazionale. In realtà, di fronte alla proposta del collegio unico nazionale, si è pensato di riservare quest'ultimo all'elezione dei due componenti togati di Cassazione, mentre i tre collegi territorialmente distinti (che per brevità possono identificarsi nel Nord, nel Centro e nelle Isole, e nel Sud) dovrebbero esprimere gli altri componenti togati e, in particolare, un pubblico ministero e tre giudici per ciascun collegio.

La finalità che si intende conseguire con questa proposta è quella di prevedere una migliore rappresentatività del territorio nell'organo di autogoverno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono preclusi. Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, esso sopprime la modalità di elezione nei collegi unici e in quelli plurimi facendo immaginare una consultazione unica per 20 magistrati indifferenziati, senza nemmeno tener conto della riserva prevista per i giudici di legittimità. Esprimo, pertanto, parere contrario.

Gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 4.6 esprimo parere favorevole per le ragioni già evidenziate questa mattina.

Quanto all'emendamento 4.7, so che l'invidia è un brutto sentimento. Tuttavia, devo dire di nutrirne nei confronti del senatore Calvi, presentatore dell'emendamento in questione, perché da quando ho assunto l'incarico di relatore di questo provvedimento svariate volte sono stato fatto oggetto di sostegno in relazione a determinate tesi, nell'una o nell'altra direzione. Purtroppo, l'unico sostegno che forse avrei desiderato più di ogni altro l'ha ricevuto il senatore Calvi.

In ogni caso, l'emendamento da lui proposto ha avuto il pregio di portarmi a rileggere con attenzione la legge n. 125 del 1991, anche recuperandone taluni aspetti di permanente modernità e attualità. Il parere è però contrario proprio a seguito della lettura di quelle disposizioni che non sono, nemmeno in via analogica, collegabili con l'istituzione Consiglio superiore della magistratura.

Peraltro, occorre fare un'ulteriore osservazione: considerando il *trend* – quanto meno degli ultimi concorsi – perché le donne magistrato siano elette all'interno del Consiglio superiore della magistratura (forse addirittura in posizione dominante rispetto ai colleghi uomini) è sufficiente che esse siano fra di loro votate. Senatore Calvi, l'emendamento alla prossima legge dovrà essere formulato all'inverso: si dovrà cioè prevedere una «riserva indiana» per i componenti uomini.

L'emendamento 4.8 è stato ritirato; l'emendamento 4.9 accetta sostanzialmente la riduzione a 14 magistrati togati, ma riunisce il collegio dei pubblici ministeri con quello dei giudici, riproponendo una situazione estranea alla logica che informa l'intero provvedimento; per queste ragioni il parere è contrario. Gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12 debbono considerarsi preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100 che propone tre collegi territoriali. L'emendamento 4.13 mantiene distinti i collegi e accetta la riduzione a 14 magistrati, ma stabilisce una proporzione di due a dodici anziché di tre a nove; ritenendolo assolutamente irragionevole, esprimo parere contrario.

L'emendamento 4.14 propone esattamente l'operazione inversa, immaginando una proporzione tra pubblici ministeri e giudici di uno a due, che è assolutamente non realistica rispetto alla situazione attuale della magistratura; esprimo pertanto parere contrario. Gli emendamenti 4.15 e 4.16 sono preclusi.

L'emendamento 4.17 diminuisce il numero dei pubblici ministeri e prevede un riequilibrio con il numero complessivo dei giudici. È stato più volte detto che l'obiettivo è viceversa quello di avere un Consiglio equamente rappresentativo delle rispettive funzioni e specificità; il parere è pertanto contrario.

L'emendamento 4.18 sarà affrontato in sede di coordinamento. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.19 per le stesse ragioni illustrate con riferimento all'emendamento 4.7. Gli emendamenti 4.20 e 4.21 sono preclusi. L'emendamento 4.22 sarà affrontato in sede di coordinamento.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.23, per il quale rinvio alle considerazioni espresse sugli emendamenti 4.7 e 4.19.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.6, che comunque sarà votato in sede di coordinamento. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.7 e 4.9. Invito il senatore Borea a ritirare l'emendamento 4.100. Comprendo la preoccupazione che ispira l'emendamento: un'attenzione alle esigenze territoriali che potrebbero essere maggiormente sacrificate dal collegio nazionale. Tuttavia, l'orientamento del Senato mi sembra favorevole al collegio nazionale e sarebbe difficile ridisegnare l'assetto complessivo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.13, 4.14, 4.17 e 4.19. L'emendamento 4.18 verrà affrontato in sede di coordinamento. Il parere è favorevole all'emendamento 4.22 da votare in sede di coordinamento e contrario all'emendamento 4.23.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Borea se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.100.

BOREA (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, pur conservando perplessità sul nuovo sistema elettorale, perché nessuno riesce a fare previsioni attendibili, aderisco all'invito formulato dal Governo a ritirare l'emendamento 4.100.

Conseguentemente, sono ritirati anche gli emendamenti 5.100, 6.200 e 7.100 ad esso collegati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono stati ritirati e che l'emendamento 4.6 verrà votato in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

L'emendamento 4.8 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ovviamente il nostro voto sarà favorevole, ma vorrei illustrarne le ragioni.

Questo emendamento tende a modificare un assetto del sistema elettorale che, con una metafora, potrei definire nel senso della coda che muove il cane. Perché questa elezione in due collegi nazionali distinti per pubblici ministeri e giudici? Una volta introdotto il limite numerico alla rappresentanza dei pubblici ministeri, e su questo abbiamo concordato sin dall'origine nel nostro disegno di legge, non c'è al momento alcuna esigenza di scandire l'ulteriore distinzione tra le due funzioni.

Abbiamo avuto varie leggi elettorali che distinguevano tra le categorie dei magistrati, l'unico paradigma considerato dall'articolo 104 della Costituzione (rappresentanza per categorie), riservando in passato posti a magistrati di Cassazione, d'appello o di tribunale. Poi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1982, ha sancito che due sole sono le categorie che hanno rilievo costituzionale: i magistrati con funzioni di legittimità e i magistrati con funzioni di merito.

Una scansione come quella che vi accingete ad introdurre produrrà semplicemente difficoltà nelle articolazioni interne del Consiglio superiore della magistratura, poiché le commissioni non potranno riprodurre sempre questa proporzione di uno a tre, soprattutto ora che il numero dei componenti è stato ridotto a 14.

Quindi, una volta scandita l'esigenza di presenza delle due funzioni, avremo necessariamente delle commissioni senza pubblici ministeri; avremo una sezione disciplinare con sei componenti togati (di cui due pubblici ministeri sono troppi, ma uno è troppo poco in relazione alla proporzione); avremo un'esaltazione del ruolo, della logica e della mentalità del pubblico ministero.

Capisco bene quale sia l'obiettivo politico: è un'anticipazione rispetto a quello che è stato dichiarato essere uno dei punti programmatici del Governo. Il Governo e la maggioranza hanno piena legittimità a mettere sul tappeto questo tema e noi lo discuteremo spassionatamente, ma questa è un'anticipazione, è una scorciatoia, esattamente nella logica della coda che muove il cane.

Per questo caldeggio l'approvazione dell'emendamento 4.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 1, mentre l'emendamento 4.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Ayala.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.15 e 4.16 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.18 verrà votato in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.20 e 4.21 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 1.

Ricordo che l'emendamento 4.22 verrà votato in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, avrei voluto chiedere la verifica del numero legale. Non l'ho mai fatto, ma di fronte all'importanza della materia che stiamo trattando intendevo chiederla.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, ho già dichiarato approvato l'articolo.

Abbiamo votato, poi ho visto con ritardo che lei aveva alzato la mano e credevo che volesse comunque intervenire per una dichiarazione di voto sull'articolo 4. Mi dispiace, senatore Dalla Chiesa.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che l'emendamento 5.2 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 5.1 tende, come si potrà verificare dalla sua lettura, ad introdurre una semplificazione nel cosiddetto elettorato passivo. Infatti, salvo i magistrati che non abbiano ricevuto le funzioni giudiziarie, perché ancora uditori, o che non abbiano preso possesso dell'ufficio di destinazione, e salvo quelli che siano effettivamente sospesi dall'esercizio delle funzioni, tutti sono ti-

tolari del diritto di elettorato. Questo comporta quindi una semplificazione rispetto al meccanismo precedente.

Colgo l'occasione per dire che tutti gli emendamenti che abbiamo presentato in questo campo, lungi dall'essere semplicistici o riduttivi ed incontrando il dichiarato spirito del disegno di legge governativo, tendevano ad una chiara semplificazione, sia del sistema elettorale che delle modalità di elezione. Poiché se è vero che occorre depotenziare la politicizzazione e la professionalizzazione elettorale del voto, è altrettanto vero che questo va fatto operando, sia in relazione alle norme che costituiscono l'elettorato attivo sia a quelle che costituiscono l'elettorato passivo. In conseguenza di questo, noi riteniamo che gli emendamenti possano meritare accoglimento.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 5.2 e 5.9 si illustrano da sé.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 5.3 e 5.8 si illustrano da sé.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, ho scritto l'emendamento 5.4, che pongo all'esame dell'Aula, in maniera problematica, nel senso che lo stesso, intervenendo sull'elettorato attivo, reintroduce rispetto al testo originario del disegno di legge la possibilità di elettorato per i magistrati che siano sottoposti a provvedimento disciplinare cautelare della sospensione delle funzioni.

È argomento sul quale abbiamo già discusso in Commissione e sul quale occorre prestare considerevole attenzione, perché è a tutti noto che il provvedimento cautelare viene assunto dal Consiglio superiore della magistratura, e quindi dalla sezione disciplinare, in costanza di un *fumus* di colpevolezza estremamente formato. Tuttavia, si tratta di un provvedimento cautelare e resta quindi pur sempre una presunzione di innocenza.

Il problema si pone, sia con riferimento all'elettorato attivo sia evidentemente con riferimento all'elettorato passivo. Mentre nel secondo caso mi sembra che vi sia una ragione fulminante che deve escludere il magistrato sottoposto alla sanzione cautelare, perché se eletto sarebbe poi a giudicare se stesso in sede, dico impropriamente, di convalida, non altrettanto credo debba avvenire, per ragioni di diritto e di garanzia, con riferimento alla privazione dell'elettorato attivo.

L'emendamento 5.5, che sarebbe superato, per come la vedo, ove fosse approvato il precedente, tende a riscrivere la norma in maniera da rendere assolutamente pacifico che l'esclusione dall'elettorato attivo riguarda in ogni caso solo il magistrato sottoposto alla sospensione dalle funzioni per ragioni disciplinari. Quindi, non comprende anche il magistrato fuori ruolo che non eserciti le funzioni per questa ragione.

L'emendamento 5.6 interviene nella seconda parte dell'articolo, cioè nella parte che riguarda l'elettorato passivo, e riprende il principio introdotto dalla Commissione approvando un emendamento del senatore Fas-

sone; anche qui, precisa che sono esclusi dall'elettorato passivo sia i magistrati sospesi per ragioni disciplinari sia coloro che sono collocati fuori ruolo e che non esercitano funzioni temporanee. Infatti, il nostro ordinamento giudiziario prevede che il magistrato fuori ruolo possa, in taluni casi, riprendere le funzioni.

Anche il 5.7 è un emendamento che pongo problematicamente all'esame dei colleghi dell'opposizione e della maggioranza. Esso tende a rendere più tenue l'ineleggibilità del magistrato per sanzioni. Ricordo ai colleghi che la scansione delle sanzioni prevede, come prima, quella dell'ammonimento, che costituisce un richiamo verbale; come seconda, quella della censura, che costituisce un biasimo scritto, quindi è sostanzialmente simile, nella struttura, all'ammonimento; e così via.

Il testo originario del disegno di legge prevede che sia ineleggibile il magistrato che abbia subito nella sua carriera, e in tempo indeterminato, una sanzione di gravità superiore a quella dell'ammonimento; l'emendamento 5.7, invece, tende a far sì che possa essere eletto quel magistrato che sia stato sottoposto ad un provvedimento non più grave della censura, a condizione che sia trascorso un tempo di almeno dieci anni dal momento in cui quel provvedimento fu preso e a condizione che non vi sia stata alcuna recidiva.

Per una panoramica compiuta del problema, devo ricordare, per analisi fatte, in particolare dal senatore Fassone, con cui ho discusso questo problema, che non è prevista, nel caso del magistrato, la possibilità della riabilitazione, che avrebbe reso nullo il problema, perché su questa è intervenuta la Corte costituzionale in una sentenza delle sezioni unite che ha dichiarato non applicabile al magistrato la disposizione contenuta nel testo unico sul pubblico impiego, con rimando all'articolo 97 della Costituzione.

Mi è sembrato dunque, di dover introdurre un rimedio specifico, che ho immaginato collegato, come ho detto, al tempo (dieci anni) e alla non recidiva, quanto meno per le sanzioni, per così dire, non gravissime.

BOREA (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, confermo il ritiro dell'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.1, in realtà, ripristina il testo originario del Governo, mentre è sembrata convincentemente fondata, anche per questo relatore, l'opinione emersa in maniera prevalente nella Commissione, secondo cui il possesso materiale dell'ufficio (questa è l'unica differenza apportata) debba essere ininfluenza agli effetti dell'elettorato attivo, una volta conferite le funzioni.

Dunque, esprimo su di esso parere contrario.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Ritiro l'emendamento 5.1, signor Presidente.

CARUSO Antonino, *relatore*. Circa l'emendamento 5.3, per quello che ho capito io, senatore Ayala, o vi è stato un errore nella costruzione materiale dell'emendamento, oppure sembrerebbe non aver tenuto conto del testo approvato dalla Commissione. Lo rilevo dal fatto che recita: «(...) funzioni giudiziarie o».

AYALA (*DS-U*). Ritiro l'emendamento 5.3, signor Presidente.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 5.8 e 5.9.

Esprimo parere contrario, invece, sull'emendamento 5.10, anche se l'ineleggibilità, nel caso di persone provenienti da altre cariche – stiamo parlando dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura – e l'ineleggibilità dopo la partecipazione al Consiglio ad altre cariche è argomento suggestivo.

Per quanto riguarda il primo aspetto – e per questo motivo il parere è contrario – credo che l'indicazione costituzionale sembrerebbe, con riferimento ad una componente laica non a caso individuata in termini minoritari, voluta proprio per scegliere la via della politicizzazione: si è inteso, cioè, ritenere quella componente laica come cerniera tra l'ordine della magistratura, autonomo ed indipendente, e l'altro potere.

Questo è logicamente contrastante con il proposito, pure interessante, del senatore Cavallaro. In ogni caso, sono contrario alla seconda parte dell'emendamento che, semmai, dovrebbe essere questione da disciplinarsi nelle leggi di destinazione che riguardano la elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato e di tutte le altre istituzioni indicate.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 5.4, 5.8 e 5.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.5, 5.6 e 5.7 e contrario sull'emendamento 5.10.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono stati ritirati e che l'emendamento 5.2 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 5.4.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, svolgerò una valutazione congiunta che si riferisce agli emendamenti 5.4 e 5.7. Le ragioni che mi inducono alla valutazione ed al voto che dichiarerò sono le stesse.

Vorrei esprimere il mio apprezzamento per il tono problematico con il quale il senatore Caruso ha presentato l'emendamento 5.4. Se mi è consentita una battuta, questo è il senatore Caruso che preferiamo: disponibile a ragionare ed a confrontarsi con obiezioni, critiche e suggerimenti provenienti dall'opposizione.

Noi crediamo che in questo caso, quando si descrive l'ipotesi di magistrati sospesi dalle funzioni, sia opportuno e giusto un orientamento legislativo ispirato al massimo rigore anche per quanto riguarda l'elettorato attivo, poiché i magistrati sospesi dalle funzioni sono quelli sottoposti ad una misura di ordine cautelare che si incardina o su un procedimento disciplinare per fatti di particolare gravità oppure su un procedimento penale pendente nei confronti dei magistrati.

I magistrati non sono come tutti gli altri cittadini, hanno doveri in più rispetto agli altri cittadini ed è soprattutto necessario che l'ordinamento garantisca, attraverso tutte le vie possibili, la credibilità e il prestigio dei magistrati e dell'ordine giudiziario.

Proprio per questo motivo, considero giusta una norma ispirata al rigore, che privi dell'elettorato attivo, e non soltanto dell'elettorato passivo, i magistrati sospesi dalle funzioni.

Per la stessa ragione, credo che non sia da accogliere l'emendamento 5.7 poiché con esso si vuole attenuare il rigore presente nella norma contenuta nel testo varato dalla Commissione, secondo la quale venivano privati dell'elettorato passivo coloro nei confronti dei quali erano state irrogate sanzioni più gravi dell'ammonimento.

Questo emendamento, che tende ad un trattamento meno severo, ad includere tra le sanzioni disciplinari che non hanno rilievo ai fini della privazione dell'elettorato passivo la censura a dieci anni di distanza, non ci sembra condivisibile.

Sottolineo, d'altro canto, che vi è forse un elemento di non chiarezza in questa norma poiché si parla della sanzione della censura dimenticando, o considerando implicito e sottinteso, il fatto che alla sanzione della censura può inerire la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio ed allora, certo, con ogni probabilità la norma è da intendersi come esclusivamente riferita alla censura semplice, senza trasferimento d'ufficio. Forse, però, non sarebbe male precisarlo.

Dunque, una posizione (la nostra) che si riferisce ad entrambi questi emendamenti e che è ispirata ad un criterio di severità.

A questo proposito, signor Presidente, vorrei tornare su una questione delicata che non voglio lasciare senza un seguito poiché idealmente si ricollega anche al discorso che stiamo conducendo, sulla necessità di una linea di rigore, che garantisca la credibilità dei magistrati.

Oggi, in quest'Aula, da parte di un nostro collega, sono state formulate affermazioni assai gravi e per noi inaccettabili.

Il collega Bobbio Luigi ha accusato settori non precisati della magistratura di compiere l'illecito più grave per un magistrato, di porre in essere il comportamento più spregevole, quello, cioè, di strumentalizzare la funzione giudiziaria a fini di interessi particolari o, addirittura, a fini che siano indotti da altri.

Poiché siamo stanchi di queste accuse e di queste calunnie che, lo abbiamo sottolineato, non giovano alle istituzioni, abbiamo detto al senatore Bobbio: «Basta con le accuse infamanti e generiche; se avete qualcosa da dire, accuse specifiche da muovere, muovetele». Non mi sono accorto, mentre parlavo, che nel brusio vi è stata un'interruzione del collega Bobbio, il quale rivolgendosi proprio verso di me con parole, per i miei gusti, eccessivamente brusche e familiari ha detto: «Borrelli, Davigo: ti bastano?», faceva due nomi di magistrati, rivolgendo nei loro confronti quelle accuse infamanti e calunniose.

Molto sommessamente, signor Presidente, sfido il senatore Bobbio a rinunciare allo scudo dell'insindacabilità, a ripetere anche fuori di quest'Aula queste accuse, a motivarle oppure a tacere e a ritrattare quelle parole infamanti ed inaccettabili. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Non mi interessa difendere l'uno o l'altro appartenente all'ordine giudiziario, mi interessa che in quest'Aula si abbia il senso della nostra missione e del compito che deve essere proprio dei parlamentari: non insultare, non calunniare, non contribuire al disordine e alla contrapposizione all'interno dello Stato.

Le parole del senatore Bobbio sono gravi e io spero, che la censura, nei confronti di quelle parole, sia largamente condivisa da chi mi ascolta. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Marino*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 5.4 e 5.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4 osservo che da una semplice lettura dei provvedimenti cautelari del Consiglio superiore della magistratura – e questo nel merito – i provvedimenti della sospensione dall'esercizio delle funzioni, semmai sono stati emessi in misura troppo limitata e troppo in ritardo. Quindi non posso condividere il merito di questo emendamento.

Ma passando dal merito al piano del principio, a cui giustamente ci richiama il relatore, è chiaro che sul piano del principio dell'elettorato attivo, ad esempio, un imputato di omicidio ha diritto di voto. Cosicché, se rimanessimo sul piano del principio generale, dovremmo prevedere che anche il magistrato sospeso dalle sue funzioni, ad esempio per un'imputazione di omicidio, dovrebbe votare.

Tuttavia, c'è un distinguo. Il corpo elettorale è distinto dal corpo generale che esercita il diritto di voto, è un corpo in cui la caratteristica del

votante, proprio per il numero ristretto, finisce per incidere sulla figura, sulla dignità, sulla rappresentatività degli eletti. Perciò non posso accettare in questo caso un principio, che pure ovviamente condivido sul piano generale, proprio per le caratteristiche dell'elettorato attivo, che è chiamato a compiere in un numero limitato la funzione altissima di eleggere la propria rappresentanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.7, vorrei svolgere innanzitutto una osservazione di merito. La lettura dei provvedimenti disciplinari del Consiglio superiore della magistratura induce a ritenere che la censura è stata pronunciata in molti casi per fatti che avrebbero meritato una sanzione ben diversa, in termini di specie, e comunque certamente severa. Ma anche questo riguarda il merito.

Qui però si propone che il decorrere di 10 anni cancelli una sanzione così grave, come nei fatti è la censura. Ricordo che in sede di Commissione – e il presidente Caruso se lo ricorderà – io avevo subordinato solo l'ammonimento al decorso del termine di 10 anni.

Questo mero passaggio del tempo è cosa ben diversa dalla riabilitazione, perché la riabilitazione penalistica prevede ben altre condizioni, e perciò ritengo che prevedere il semplice decorso del tempo abbia l'effetto in questo caso di sminuire chi viene eletto al Consiglio superiore della magistratura e consenta l'ingresso in tale organo a personaggi che, proprio perché colpiti dalla censura, non meritano di farne parte. Perciò, ritengo che si debba escludere la possibilità di esercitare l'elettorato passivo per chi è colpito da censura, a prescindere dal decorso o meno di 10 anni.

CARUSO Antonino, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento 5.4, dopo aver appreso l'orientamento espresso dal senatore Brutti.

Come poc'anzi ho affermato, ho posto all'Assemblea in modo problematico questo emendamento, che ha una rilevanza pacifica e che avrebbe dovuto far registrare un consenso.

Per questa ragione ritiro l'emendamento 5.4 e raccomando a tutti i senatori, anche ai colleghi dell'opposizione, di approvare l'emendamento 5.5, perché apporta un chiarimento in maniera utile.

Inoltre, preannuncio che non ritiro l'emendamento 5.7, perché – mi rivolgo in particolare al senatore Zancan, che prego di perdonarmi – non riesco a pensare che, in una situazione in cui sia impossibile – come prima ho ricordato, essendome documentato – la riabilitazione della persona, sia ammissibile nel nostro sistema la sanzione dell'ergastolo elettorale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole all'emendamento 5.6.

Mentre prima abbiamo parlato di elettorato attivo, ora invece ci riferiamo all'elettorato passivo. È fuori discussione che l'emendamento 5.6 debba essere condiviso. D'altra parte, dico ciò a conferma di quello che già sappiamo: la firma che reca un emendamento non costituisce mai, per noi della minoranza, una preclusione se l'emendamento stesso è ragionevole; su di esso siamo d'accordo, anche se è firmato da un autorevole collega della maggioranza, e quindi lo si può votare.

L'elettorato passivo nei confronti di chi è sottoposto ad una sospensione per ragioni disciplinari è francamente e concettualmente inaccettabile. Al riguardo siamo fuori da ogni ipotesi garantistica o di *favor rei*. Siamo di fronte ad un'ipotesi per cui una persona sottoposta a sospensione, essendo pendente un procedimento disciplinare, può candidarsi e, quindi, può essere eletta a far parte non proprio direttamente della sezione che giudica quella vicenda disciplinare, ma dell'organo di cui quella sezione è filiazione.

Francamente mi sembra molto utile l'emendamento 5.6 e, pertanto, preannuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Ayala.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Calvi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in verità, quando questa mattina il ministro Castelli ha annunciato all'Assemblea che sarebbero stati accolti molti emendamenti dell'opposizione, precisando che sarebbero stati accolti in misura maggiore di quanto abbiano fatto i Governi della precedente legislatura nei confronti degli emendamenti dell'opposizione di allora, mi ero illuso che l'emendamento sarebbe stato accolto.

E mi ero illuso non per una ragione gratuita, ma perché stiamo svolgendo un dibattito sulle modifiche da apportare al Consiglio superiore della magistratura che parte dalla premessa – in buona misura fondata – di un eccesso di politicizzazione dello stesso Consiglio. Ebbene, ci troviamo di fronte ad una di quelle incoerenze di metodo e di principio più volte ricordate, che abbiamo spesso tentato di segnalare all'attenzione dei colleghi.

Questo emendamento va proprio nella direzione di spolicizzare il Consiglio superiore della magistratura, proponendo che i membri laici non siano esponenti organici di partito, non abbiano svolto negli anni immediatamente precedenti alla loro elezione nel CSM incarichi per partiti politici o funzioni di rappresentanza in assemblee elettive tipicamente correlati con una investitura pienamente partitica.

Di qui la proposta modificativa che prevede che non possano essere eletti dal Parlamento coloro che nel triennio precedente alla data di elezione abbiano rivestito cariche direttive in partiti e movimenti politici o che abbiano rivestito la carica di componente di una delle Camere o di membri del Governo, o che siano stati presidenti, assessori, consiglieri regionali e così via. L'emendamento in questione prevede, inoltre, che i componenti eletti dal Parlamento nel triennio successivo alla cessazione del mandato nel CSM non possano presentare candidature per le cariche di cui sopra o rivestire le suddette funzioni.

In sostanza, ci troviamo nel più genuino – ma tutto sommato modesto – regime delle incompatibilità perché la proposta è limitata a tre anni prima e tre anni dopo il mandato. Si vuole, dunque, impedire che vi sia un balzo diretto dal Parlamento al Consiglio superiore della magistratura, da un ruolo di direzione politica al CSM o, viceversa, dal CSM ad un ruolo di direzione politica, ad una direzione di partito o ad una posizione di Governo.

In altre parole, si vuole impedire, in misura moderata (ne converranno gli stessi senatori della maggioranza), che i membri laici del CSM vengano visti come «gli inviati a Istanbul», cioè gli inviati nel CSM per conto dei partiti che non vanno a gestire una logica di equilibrio e di riequilibrio, un'azione di alta amministrazione alla quale è deputato il

Consiglio superiore della magistratura, ma piuttosto a fare interessi di partito. E si vuole evitare che in seguito, per aver assolto egregiamente questi interessi di partito, essi possano essere premiati alla fine del loro mandato in seno al Consiglio. Questo è quanto si propone l'emendamento.

Chiedo, pertanto, di nuovo a tutti di verificare la coerenza tra la proposizione ascoltata questa mattina, secondo la quale nel Consiglio superiore della magistratura si svolgono non funzioni politiche, bensì funzioni di alta amministrazione, e quella di oggi pomeriggio, secondo la quale i membri laici vi svolgono una funzione squisitamente politica.

Delle due l'una: o è alta amministrazione per tutti o è politica per tutti. Credo debba essere alta amministrazione per tutti e che i momenti della politicizzazione o addirittura dell'obbedienza partitica debbano essere espulsi dalle logiche di funzionamento del CSM. È ben strano che la maggioranza che ci ha condotto a questo provvedimento (un provvedimento in merito al quale – ripeto – siamo molto critici per la parte riguardante il taglio di un terzo dei membri del CSM) non colga questo elemento importante; che non abbia la delicatezza istituzionale, di cultura istituzionale, per capire che stiamo proponendo un emendamento che va nella stessa direzione da essa teoricamente affermata.

Volete un CSM spolitizzato? Ebbene, noi completiamo la spolitizzazione. I membri laici sono indicati in base a qualità culturali e professionali che nulla devono avere a che fare con i partiti oppure si teorizza che con i partiti debbano avere a che fare loro e solo loro?

Ecco, signor Presidente, il problema che stiamo ponendo. Lei nella scorsa legislatura si è interessato di questi temi ed immagino che lo abbia fatto in un'ottica universale, cioè che le sia stato a cuore – ho letto le sue dichiarazioni – la spolitizzazione piena del CSM e non l'eliminazione della possibilità di essere rappresentanti delle correnti dei magistrati con la permanenza, invece, di esponenti di partito all'interno di quest'organo di rilievo costituzionale.

Per questa ragione mi stupisce la posizione assunta dal Presidente della Commissione giustizia, la cui lealtà e coerenza ho la presunzione di avere imparato a conoscere. Il relatore mi è sembrato un po' in imbarazzo nell'offrire una spiegazione alla politicizzazione necessaria dei membri laici del CSM. Penso che ci si trovi di fronte ad una difficoltà vera, probabilmente ingigantita dai recenti e visibili comportamenti di un membro del Governo – mi scuso nuovamente con il signor Sottosegretario – che viene direttamente dal Consiglio superiore della magistratura in carica.

È forse questa la ragione che vieta per il futuro di assumere decisioni che vanno nella direzione da voi sollecitata. Mi sembra che si perda una buona occasione affinché all'interno di questo organo la lottizzazione partitica non abbia alcun diritto di cittadinanza; mi pare che l'Assemblea continui a riconoscere tale «diritto». *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 6.122 è il primo anello di una catena di proposte, fra loro collegate, che contribuiscono complessivamente a disegnare il sistema elettorale da noi proposto. Consapevole come sono che la sicura bocciatura del presente emendamento mi precluderà l'intervento sulle altre proposte, prego il signor Presidente di consentirmi una illustrazione distesa di questo emendamento assolutamente nodale.

Il Presidente e i colleghi avranno constatato che il nostro atteggiamento nella discussione di questo disegno di legge è estremamente responsabile: non abbiamo fatto ricorso ad alcuna tattica ostruzionistica; non abbiamo cercato di ritardare i lavori, consapevoli che la forza degli argomenti è la vera arma dell'opposizione in questa materia.

Con l'emendamento 6.122 intendiamo proporre un sistema elettorale che mantiene le liste e si propone peraltro, attraverso determinati accorgimenti tecnici che illustrerò tra un istante, di agevolare il percorso elettorale dei candidati indipendenti.

Una premessa è necessaria: siamo fortemente contrari alla degenerazione correntizia del Consiglio superiore e siamo anche assai prudenti nella valutazione del fenomeno delle correnti. Ove non bastassero elementi morali e ideali, ho anche personali motivi per valutare con estremo rigore questo fenomeno, motivi che non infliggerò all'Assemblea.

Non difendiamo quindi in assoluto le correnti, tant'è vero che proponiamo un rimedio alla loro invasività, perché delle correnti conosciamo i limiti, i difetti e le degenerazioni. Le difendiamo, in quanto strumento necessario di aggregazione ideale, in quanto depositarie di un patrimonio di elaborazione culturale, in quanto, soprattutto, veicolo necessario per una riconoscibilità del candidato; le difendiamo, perché condividiamo le osservazioni, che mi permetto ora di leggere, di una persona estremamente autorevole che non è un magistrato.

È stato detto: «Di sicuro le correnti sono animate da ideologie di fondo che possono essere avvicinate a quelle dei partiti politici; ma tra ideologia che riguarda il vivere sociale e ideologia che riguarda il modo di essere della magistratura, il suo in sé, corre un rapporto solo mediato e indiretto. Ciò comporta che il magistrato che aderisce ad una corrente non necessariamente aderisce ad un determinato partito politico e non in-

frequentemente tra quel magistrato e il partito al quale si presume debba fare riferimento si stabiliscono sui temi della giustizia rapporti anche conflittuali. D'altra parte» – su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi che hanno vigorosamente dissentito dalle mie osservazioni in sede di discussione generale – «se la scelta dei componenti togati del Consiglio deve avvenire in forza di un criterio di rappresentatività, è difficile eliminare proprio quello che si pone come il più nobile dei criteri, essendo fondato sulla condivisione di un sistema fondante di valori. Gli altri criteri (le categorie, le funzioni, la rappresentanza territoriale, eccetera) sono tutti scopertamente corporativi. Non è possibile sopprimere le correnti con decreto e non sembra, allo stato, nemmeno opportuno».

L'autore di queste dichiarazioni è l'attuale Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, che non solo si raccomanda per la sua autorevolezza, ma per il fatto di avere sperimentato, nel bene e nel male, le correnti. Ciò nonostante, egli è portatore di questo equilibrato giudizio.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue FASSONE). Noi difendiamo le correnti, quindi, unicamente come strumento necessario di aggregazione ideale e di riconoscibilità del candidato; altrimenti, come potrebbe essere espresso il consenso nei confronti di una persona che non si conosce e della quale si ignora quello che vorrà fare ove eletto?

Noi cerchiamo di apprestare, attraverso il congegno che ho detto, dei rimedi all'invasività correntizia e quindi a tutte quelle degenerazioni che sono state ampiamente illustrate da quei banchi e da questi; il più efficace di questi rimedi non è cancellare le correnti per decreto, affidando il gioco elettorale a quello che succederà, ma cercare di dare spazio alle aree non correntizie, cioè ai magistrati indipendenti.

Siamo ben consapevoli che un magistrato che si raccomandi agli altri unicamente per il suo prestigio, la sua probità, la sua autorevolezza, la sua dottrina, ha il cammino sicuramente intercettato dai gruppi organizzati ed è proprio per questo che, a simiglianza di quanto accade in altre situazioni in cui norme di legge configurano percorsi privilegiati per situazioni minoritarie (penso per esempio alla riserva di posti a proposito del sesso femminile o delle minoranze linguistiche), consapevoli della necessità di un tutoraggio di questa rappresentanza non correntizia, abbiamo proposto un sistema articolato su tre elementi.

Il primo è l'abbassamento notevole del numero di presentatori per il candidato indipendente; il secondo, una formula di voto a preferenza plurima ma circoscritta, cioè tre preferenze, delle quali una eventualmente esportabile dal voto di lista a favore del candidato indipendente, ovvero tutte e tre spendibili a favore di altrettanti candidati indipendenti. Siccome

questo, purtroppo, non permetterebbe ancora di raggiungere quelle soglie di voti che i gruppi organizzati garantiscono al magistrato aderente, abbiamo infine individuato un meccanismo di riserva di posti proporzionale alla quantità di preferenze complessivamente raggiunte dagli indipendenti.

Questo è il meccanismo che davvero riuscirebbe a contenere l'invasività delle correnti e ad introdurre in un collegio, tanto più ridotto come quello inopportuno ridotto a seguito dell'approvazione dell'articolo 1, la presenza di due, tre o quattro o di comunque taluni candidati al di fuori di questo gioco. Sarebbe un argomento esplosivo per spargliare le carte di quel gioco che anche noi condanniamo.

Non è un caso che l'associazione dei magistrati, se si è espressa con forte contrarietà nei confronti delle innovazioni introdotte dal Governo, non ha per nulla sostenuto questa tecnica, segno che è veramente quella idonea a raggiungere il risultato. La scelta è quindi quella già anticipata. Ove sia approvato, e sappiamo benissimo che lo sarà, il testo governativo, avremo un risultato di annuncio, le correnti non ci sono più, ove fosse approvato il nostro, sarebbe un risultato di sostanza ed è per questo che lo caldeggio. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GIULIANO (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 6.125 ha una finalità abbastanza evidente, quella di assicurare una griglia di presentatori tali da garantire delle candidature credibili e di evitarne altre che possano rappresentare degli impropri elementi di disturbo o di pressione.

All'interno della Commissione notai una certa disponibilità, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, ad accettare questo criterio, che mi è sembrato condiviso. C'era qualche perplessità sul numero dei presentatori che, in un primo momento, era di cento e che io, accettando suggerimenti e consigli, ho ridotto attualmente a cinquanta.

Quindi ripropongo l'emendamento, con la precisazione ulteriore che chi firma una candidatura non ne può firmare altre e che non può egli stesso essere considerato come candidato. Mi sembra una proposta che possa trovare accoglimento per le finalità che la ispirano e che tendono a garantire una trasparenza ed evitare impropri elementi di disturbo su una elezione così importante per un organo di rilevanza costituzionale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche breve considerazione all'illustrazione fatta dal collega Fassone degli emendamenti 6.122 e 6.126.

Il meccanismo prospettato dalla maggioranza parte dalla premessa di sconfiggere un *moloch* che è rappresentato dalle degenerazioni delle correnti. A questo tipo di discorso, premessa ogni fermezza critica nei confronti del fenomeno degenerativo se, in quanto e in che termini sussistente, mi si consenta di rispondere con il *latinorum* utilizzato nei tribunali, ma che qui mi sembra valido, che *adducere inconueniens non est argumentum*, perché l'argomento che non ho sentito prospettare e che quindi rende valida la presentazione per liste contrapposte, è il modo attraverso il quale il candidato singolo si fa conoscere.

Questo è il problema che dobbiamo risolvere. Allora, non posso pensare che in un collegio unico nazionale il candidato degno, degnissimo, non conosciuto dai suoi colleghi, riesca a farsi conoscere e quindi a farsi votare se non c'è questo ausilio, se volete correttivo, esattamente lo stesso ausilio correttivo usato dai partiti politici per le elezioni al Parlamento.

Si continua a dire che, rispetto al fatto degenerativo, esiste un correttivo. Mi rincresce citare, perché sembra segno di piaggeria in questo momento, il Presidente di questa Assemblea, che ha parlato su questo argomento e ci ha detto qual è il correttivo. Ossia, il fatto che tra il magistrato che viene eletto al Consiglio superiore della magistratura, in questo altissimo incarico, e l'applicazione della legge non ci sono intermediazioni di correnti. Esiste soltanto la sua coscienza.

Siccome la coscienza esiste sempre, nel singolo eletto in un partito politico al Parlamento ovvero nel magistrato eletto all'interno di una lista, l'unico serio correttivo è la coscienza del singolo magistrato.

Allora, se gli inconvenienti non sono sufficienti a respingere la presentazione in liste; se il metodo diverso è un metodo che non consente l'espressione dei candidati veramente degni, perché nessuno li può conoscere (e dovete spiegarmi il meccanismo attraverso il quale l'ormai famoso magistrato di Cuneo si fa conoscere a livello di collegio nazionale); se l'emendamento del senatore Giuliano introduce quella presentazione del candidato da parte di cinquanta elettori, che è un correttivo contraddittorio, perché a questo punto mi piacerebbe sapere come il singolo magistrato possa trovare cinquanta sottoscrittori in assenza delle correnti; se, dunque, c'è un meccanismo che non consente l'espressione dei migliori, allora io credo che la regola della presentazione in liste, corretta da quel principio, che deve esistere in qualsiasi presentazione in liste, siano esse di partiti, di correnti, di associazioni ovverosia il principio per cui il momento finale è la coscienza del singolo eletto, sia ancora il miglior modo elettorale per eleggere a quell'altissimo compito che è rappresentato dall'essere membro del Consiglio superiore della magistratura. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U*).

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere la mia firma all'emendamento 6.125.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108 e 6.109.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 6.110.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.111 sarà votato in sede di coordinamento.

CARUSO Antonino, *relatore*. L'emendamento 6.112, che aumenta il numero dei componenti effettivi dell'ufficio elettorale, è irragionevole, perché, restando invariato il numero dei supplenti e aumentando il numero degli effettivi, aumenta il rischio di assenze. Esprimo quindi su di esso parere contrario.

Viceversa, esprimo parere favorevole all'emendamento 6.113, perché aumenta il numero dei supplenti, parificandolo a quello degli effettivi e quindi offre maggiori garanzie.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 6.114 e favorevole al 6.116.

L'emendamento 6.117 reintroduce le liste e quindi non corrisponde all'impostazione generale. Pertanto, esprimo su di esso parere contrario. Parimenti, esprimo parere contrario agli emendamenti 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122 e 6.123.

Sull'emendamento 6.124 il mio parere è favorevole, signor Presidente, ma chiedo al senatore Calvi di riformularlo spostando la proposizione al termine del comma e facendola così suonare: «dalla quale dichiarazione anche risulti, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24».

CALVI (*DS-U*). Accolgo questa riformulazione, signor Presidente.

CARUSO Antonino, *relatore*. Sull'emendamento 6.125 mi rimetto all'Aula, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.126, 6.127, 6.128, 6.129 e 6.130.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.131 a condizione che il presentatore, senatore Maritati, lo riformuli nel senso di rimandare il ricorso alla Corte di cassazione e non al Consiglio superiore della magistratura, che non è un organo con funzioni giurisdizionali.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.132, 6.133, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137, 6.138, 6.143 e 6.144; favorevole sugli emendamenti 6.140 e 6.142. Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 6.141.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Maritati se accoglie la proposta avanzata dal relatore.

MARITATI (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il contenuto degli emendamenti 6.111, 6.139, 6.145, 6.146, 6.147 e 6.148 sarà votato in sede di coordinamento.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.112, 6.114, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122,

6.123, 6.126, 6.127, 6.128, 6.129, 6.130, 6.132, 6.133, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137, 6.138, 6.143 e 6.144.

Il Governo si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 6.113, 6.116 e 6.141. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.124 (testo 2), 6.131, nel testo riformulato, 6.140 e 6.142.

Propongo, infine, al presentatore dell'emendamento 6.125, senatore Giuliano, una riformulazione nel senso di ridurre il numero dei presentatori a venticinque. In questo caso, il Governo si rimetterebbe all'Assemblea; viceversa, il parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Giuliano se intende accogliere la proposta avanzata.

GIULIANO (FI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.100, presentato dal senatore Maritati, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Restano, pertanto, preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.100 e i successivi fino all'emendamento 6.104.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.105, presentato dal senatore Maritati, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Restano, pertanto, preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.105 e i successivi fino all'emendamento 6.109.

Metto ai voti l'emendamento 6.110, presentato dal senatore Calvi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.111, sarà votato in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 6.112, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.113, presentato dal senatore Maritati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.114, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.115 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.116, presentato dal senatore Maritati.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.117, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.118, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.119, presentato dal senatore Calvi, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano, pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.119 e gli emendamenti 6.120 e 6.121.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.122.

MARITATI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, ieri nel mio intervento in discussione generale ho parlato, a proposito di questo disegno di legge, di volontà della maggioranza di controllare e di punire, e ho ribadito che, secondo me, vi è un *vulnus* costituzionale molto grave.

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue* MARITATI). Queste affermazioni non sono state smentite con dati di fatto o con interventi motivati e torno, a proposito di questo emendamento e delle liste, a richiamare l'attenzione della maggioranza sulla necessità di una maggiore riflessione.

La necessità di questa riflessione mi è data anche dall'emendamento presentato dal senatore Giuliano, e dall'argomento in esso contenuto, che ritengo rappresenti un richiamo forte che proviene dalla stessa maggioranza: le liste.

E' stato già spiegato dai colleghi che mi hanno preceduto cosa sono le liste e a cosa servono ed io vi chiedo di considerare questo aspetto: non

sono i magistrati che hanno deciso, ad un certo momento della storia del nostro Paese, di organizzarsi e di esprimere le liste, è il costituente che prevede la formazione dell'organo di autogoverno con magistrati eletti.

Non riesco a comprendere come sia possibile un'elezione se non in termini completi e non riesco a seguire il discorso di colleghi, come il senatore Centaro, che vogliono rassicurarci dicendo che le Associazioni non saranno toccate. Bontà sua, o bontà vostra, non toccate l'Associazione nazionale magistrati perché dovrete modificare la Costituzione nella parte in cui prescrive il diritto intangibile di associazione libera per tutti e, quindi, anche per i magistrati!

Dovete spiegarmi, però (e non lo avete fatto), come è possibile che il diritto fondamentale di associarsi e di manifestare il proprio pensiero, a maggior ragione proprio nelle competizioni elettorali, si possa ritenere completo ed esaurito laddove si prevede la possibilità di associarsi ma non quella di essere rappresentato.

Vi chiedo, allora, cos'è un trasferimento? Come si attua il trasferimento dei magistrati, per esempio, a seguito di un procedimento disciplinare o para disciplinare (mi riferisco all'articolo 2 delle guarentigie)? Come si promuove un magistrato? Come si conferiscono incarichi direttivi e in base a quale criterio? Come si distribuiscono gli affari nei singoli uffici giudiziari?

Pensate cosa vuol dire il sistema di assegnazione degli affari in una Procura, in un Tribunale del riesame, in una sezione specializzata, ad esempio per i fallimenti. Come si può o si deve organizzare un ufficio? E l'interpretazione delle norme sul disciplinare?

Onorevoli colleghi, anche nell'ambito di un condominio, oggi a chi deve essere eletto a rappresentarlo, si richiede un programma. Voi, con queste norme, state vietando a magistrati, cittadini e associati, di presentare programmi e di sostenere questa o quella candidatura. Mi sembra che qui aleggi una strana e preoccupante paura della politica e questo è un paradosso sul quale non state riflettendo.

Cos'è questo timore della politica? E' stato spiegato, in particolare dal collega Fassone ma non solo da lui, che siamo decisamente contrari al processo di degenerazione delle correnti che, peraltro, è superato. Ci troviamo dinanzi ad una fase in cui le correnti hanno assunto, e stanno assumendo, una posizione di grande responsabilità; ma cos'è questo distinguere cultura dalla politica, tutto questo che ho citato e l'attività dell'organo dell'alta amministrazione? E' un'attività matematica oppure un'attività di programma, un'attività di punto di vista?

È la politica che è riservata esclusivamente ai partiti: questo a me fa paura! Gli articoli 2 e 3 della Costituzione parlano di Repubblica, non di Governo, non di partiti; il programma di trasformazione sociale contenuto nella nostra Costituzione deve essere attuato da tutti gli organi istituzionali, da tutti i cittadini, che liberamente si possono associare e liberamente devono farsi rappresentare. Questo timore, questa paura per una rappresentanza in seno al Consiglio superiore della magistratura veramente mi intimorisce.

Ho paura che stiamo imboccando una fase che potrebbe avere degli sbocchi veramente pericolosi per l'assetto costituzionale del nostro Paese. I guasti e le degenerazioni ipotizzate non escludo possano essersi verificati per casi singoli. Per casi singoli! Dobbiamo smetterla di lanciare queste accuse senza fondamento, come è stato richiamato dal collega Brutti in precedenza. Se vi sono stati casi di errori, di deviazioni, di collateralismo, essi hanno riguardato singoli magistrati. Per questo ci deve essere un rimedio specifico. Non si può combattere un simile errore, che alcuni magistrati possono avere commesso, attraverso l'eliminazione o la limitazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione.

Non è questa la via da seguire. Noi vi chiediamo di riflettere, vi chiediamo di pensare alle conseguenze dannose che possono derivare da questo sistema. Qui sono in ballo e state mettendo in discussione principi fondamentali. È veramente – lo ripeto – un *vulnus* grave per la nostra democrazia e per i nostri principi costituzionali.

Chiedo, signor Presidente, la votazione nominale con scrutinio simultaneo per questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.122, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 891, 561 e 895

PRESIDENTE. L'emendamento 6.123 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 6.117.

Metto ai voti l'emendamento 6.124 (testo 2), presentato dal senatore Calvi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.125 (testo 2), presentato dai senatori Giuliano e Cirami.

È approvato.

L'emendamento 6.126 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4.

Metto ai voti la prima parte l'emendamento 6.127, presentato dal senatore Ayala, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.127 e gli emendamenti 6.128, 6.129 e 6.130.

Metto ai voti l'emendamento 6.131 (testo 2), presentato dal senatore Maritati.

È approvato.

L'emendamento 6.132 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 6.122.

Metto ai voti l'emendamento 6.133, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.134, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.135, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.136, presentato dal senatore Ayala, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano, pertanto, preclusi la restante parte dell'emendamento 6.136 e gli emendamenti 6.137 e 6.138.

Ricordo che l'emendamento 6.139 sarà votato in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 6.140, presentato dal senatore Ayala.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.141, presentato dal senatore Maritati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.142, presentato dal senatore Maritati.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.143, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.144, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.145, 6.146, 6.147 e 6.148 saranno votati in sede di coordinamento.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in sede di votazione dell'articolo 6 per il seguente motivo.

Qualora non vi fosse stata in Commissione tutta la produzione emendativa, che ha inevitabilmente spostato l'asse della nostra discussione dal sistema elettorale alla riduzione del numero e alle conseguenze che essa – a nostro giudizio – inevitabilmente porterà al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sarebbe stato l'articolo decisivo sul quale ci saremmo confrontati con maggioranza e Governo.

Questo era il punto di maggiore attrito sul quale avremmo verificato la bontà o meno dei due sistemi che si sono contrapposti: il nostro, che prevedeva l'esistenza di liste e il *panachage*, e quello del Governo, che prevedeva un altro meccanismo e altro sistema.

Sarebbe stato questo il punto decisivo e, non a caso, l'emendamento 6.122, che reca per prima la firma del senatore Fassone che l'ha illustrato in modo straordinariamente ampio, rappresenta la nostra posizione, quella posizione sulla quale ci siamo attestati sin dall'inizio, perché reputiamo che il meccanismo da noi proposto sia quello che, nel modo più saggio, più equilibrato e più ragionevole, eliminerà quelle distonie e quelle difficoltà che il Consiglio superiore della magistratura ha incontrato nell'esple-

tamento delle sue altissime funzioni. Quindi, su questo avremmo sicuramente verificato la qualità del confronto.

Ci opporremo ma, per argomentare forse in modo ancora più forte e – lasciatemelo dire – suggestivo la nostra posizione, vorrei richiamare quanto ebbe a dichiarare molto tempo fa il presidente, professor Fisichella, che, in un articolo assai noto sui criteri relativi alla valutazione dei sistemi elettorali del CSM, scriveva: «Penso che il mondo dell'associazionismo giudiziario (che è parte così significativa della nostra vita collettiva e che incarna per la sua stessa destinazione funzionale al livello più alto il concetto di neutralità e di generalità, perché il suo riferimento è la legge), non possa non farsi carico, in maniera molto rigorosa di questo scontro, tra due concezioni della democrazia: l'una che porterebbe alla degenerazione, all'involuzione e poi alla trasformazione endogena della democrazia fino a renderla qualche cosa di diverso rispetto alla democrazia; l'altra viceversa che vuole inverare la democrazia sottraendola a quegli aspetti degenerativi di cui oggi vediamo tutti i segni e che rischiano di travolgere questa forma di reggimento politico».

Voglio dire che il professor Fisichella, da scienziato quale egli è, aveva individuato il problema dei rischi che la degenerazione, da un lato, e il non rispetto del riferimento alla legge, dall'altro, avrebbero portato. Lo scritto risale agli anni in cui stava per essere varata l'ennesima riforma del sistema elettorale; bisognava fare attenzione.

E proprio il professor Fisichella partiva dal riconoscimento che l'associazionismo giudiziario è una parte significativa della nostra vita collettiva e incarna, per sua stessa destinazione funzionale, al livello più alto, il concetto di neutralità e di generalità perché il suo riferimento è la legge. Ciò significa che il problema deve essere risolto all'interno dell'associazionismo e non espungendo dal confronto elettorale i sistemi che prevedono le liste e, quindi, l'esistenza di un associazionismo giudiziario.

Credo, dunque, che se avessimo potuto – come avremmo dovuto – discutere sul sistema elettorale, su questo punto ci saremmo confrontati davvero; avremmo verificato in concreto se quel meccanismo redatto dal nostro Gruppo, scritto dal senatore Fassone e sostenuto da tutti noi collegialmente, avrebbe potuto fare in modo che il Consiglio superiore della magistratura potesse essere espressione completa di tutti gli ideali che all'interno della magistratura continuano a vivere.

In realtà, il meccanismo che il Governo ci ha proposto è vecchio, superato, inefficace, già sperimentato e già riformato. Ecco perché se avessimo dovuto confrontarci esclusivamente sul disegno del Governo avremmo potuto (con una forza maggiore di quanta ne sto impiegando in questo momento per dire no a questo articolo) opporci a questa legge perché perviene esattamente all'opposto di quanto presupposto dal Governo che spera di pervenire a fini che sicuramente non realizzerà.

Ribadisco, pertanto, il voto contrario sull'articolo 6 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

PAGANO (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

A seguito delle precedenti votazioni, risultano preclusi gli emendamenti 7.1, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10. Ricordo, inoltre, che l'emendamento 7.100 è stato ritirato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, se i colleghi me lo consentono non esprimerò pareri analitici dal momento che anche questi ultimi si illustrano da sé. Dico sinteticamente che sono contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.13 per il quale il parere è favorevole.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.1 è precluso dall'approvazione degli articoli 4 e 6.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.6 è precluso dall'approvazione dell'articolo 4 e che l'emendamento 7.100 è stato ritirato.

Inoltre, gli emendamenti 7.7 e 7.8, tra loro identici, sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 4, mentre gli emendamenti 7.9 e 7.10 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.12 sarà votato in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Calvi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.2.

Invece, l'emendamento 8.3 si propone di fronteggiare il caso in cui le elezioni non diano luogo alla copertura di tutti i seggi. Si prevedono quindi elezioni suppletive e, prima che intervenga l'ipotesi residuale dell'applicazione dell'articolo 30 della legge n. 195 del 1958, che non risulta modificato dal presente intervento, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura funzioni per così dire a ranghi ridotti, secondo un modello vigente mutuato da quello vigente per la Corte costituzionale.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.4 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.4.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.3. e 8.4.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.1 è precluso dall'approvazione dell'articolo 6, mentre l'emendamento 8.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, sono stato colto di sorpresa dalla opzione manifestata dal relatore; presumevo infatti che egli caldegiasse l'approvazione dell'emendamento 8.2 e ritirasse l'emendamento 8.3.

L'emendamento 8.3 presenta un pericolo evidente di incostituzionalità perché, qualora fossero eletti tutti i candidati laici ma non tutti quelli togati, avremmo un funzionamento, sia pur temporaneo, con una proporzione diversa da quella pretesa dalla Costituzione. Non so se questa scelta sia ancora rimediabile; nel caso in cui non lo sia, il nostro voto non può che essere contrario per considerazioni che mi paiono insuperabili.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, di fronte alle osservazioni effettivamente insuperabili proposte dal collega Fassone non si può far finta di niente.

Mi sembrerebbe quindi opportuno che vi fosse una pausa dei lavori per risolvere il problema che è stato sottoposto, nell'interesse della legge che stiamo approvando. Al di là delle posizioni reciproche a favore o contro questo o quell'articolo o sull'impianto generale del provvedimento, quella del senatore Fassone è un'obiezione della quale occorre – a mio avviso – tener conto; quindi, mi sembrerebbe utile per tutti se potessimo prenderci 5 o 10 minuti di tempo per riflettere.

PRESIDENTE. Il senatore Dalla Chiesa ha formulato una proposta di accantonamento. Se il relatore e il Governo ritengono che vi siano le ragioni di un approfondimento, possiamo accantonarlo e procedere con gli altri emendamenti, altrimenti procediamo al voto.

CARUSO Antonino, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un passaggio indubbiamente delicato, anche se debbo assicurare l'Aula, nel senso che stiamo parlando di un'ipotesi che è introdotta in termini scolastici.

Se lei consente l'accantonamento di tale emendamento, signor Presidente, anche per permettere al Governo un'ulteriore riflessione, non vi è problema alcuno da parte del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'esame dell'emendamento 8.3 è pertanto accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Calvi.

È approvato.

A seguito della decisione testè assunta con riferimento all'emendamento 8.3, anche la votazione dell'articolo 8 è accantonata.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato l'emendamento 9.1, che sarà votato in sede di coordinamento in quanto concerne la nota questione dell'aggettivazione della Corte.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

L'emendamento 10.1 si intende illustrato, mentre l'emendamento 10.2 è precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 6.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 10.3 e a pronunciarsi sull'emendamento 10.1.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.3 mira a rendere armonico il sistema delle elezioni suppletive, ove fosse approvato dall'Aula, anche per il caso in cui durante la vita del Consiglio superiore della magistratura venisse meno uno dei componenti. Secondo me, dunque, il suo esame dovrebbe essere accantonato al momento successivo alla risoluzione della questione concernente l'emendamento 8.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole sia all'emendamento 10.1, che contiene una precisazione formale, sia all'emendamento 10.3 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Ayala.

È approvato.

La votazione dell'emendamento 10.3, connesso all'emendamento 8.3, è accantonata ed è pertanto accantonata anche la votazione dell'articolo 10.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sulla questione relativa all'emendamento 8.3, precedentemente accantonato, probabilmente c'è una soluzione.

L'ipotesi, peraltro assolutamente teorica, avanzata dal senatore Fassone è in ogni caso recuperata dalla parte conclusiva dell'emendamento 8.3, laddove si dice: «In caso diverso» – cioè, ove non ci sia il rispetto di quelle proporzioni – «si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30», il quale prevede che, finché non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

È previsto quindi un paracadute rispetto all'ipotesi delineata, peraltro assolutamente teorica: fino a che le elezioni suppletive non dessero il risultato del rispetto di quelle proporzioni, ci sarebbe una proroga del Consiglio precedente.

Mi pare pertanto che non vi siano ragioni di allarmismo, né tanto meno di ipotizzare questioni di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, vuole aggiungere qualcosa?

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, in realtà il caso diverso, secondo il contesto, è quello in cui non si riesca a raggiungere nemmeno questi numeri. Sono del tutto consapevole che la situazione è ai limiti della inverificabilità concreta, però stiamo costruendo un assetto che ha questo vizio interno.

CENTARO (*FI*). Lo si risolve con il rinvio al precedente Consiglio!

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ritiene che si debba procedere o c'è materia di ulteriore riflessione?

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento recita: «Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune (...) In caso diverso» vale a dire qualora non si presentino le condizioni, anche di proporzione, del rispetto dell'articolo 104 della Costituzione previste prima «si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30».

Credo che si possa procedere al voto, ma credo anche che sia stato utile aver rappresentato in modo più approfondito e più trasparente la questione ai colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal relatore, precedentemente accantonato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 8 conclude il ciclo degli articoli che definiscono il sistema elettorale. Abbiamo ripetutamente detto qual è il nostro orientamento e quale sia stato lo sforzo costruttivo che abbiamo cercato di esplicitare in questo dibattito, individuando il pericolo della degenerazione correntizia e proponendo dei rimedi. Non abbiamo avuto fortuna.

Ricordo che l'articolo 14 del decreto presidenziale n. 916 del 1958, e cioè del regolamento che affiancava la legge istitutiva del Consiglio superiore, stabiliva appunto il divieto di esposizione e diffusione di altre liste di eleggibili. Nel 1958, pertanto, si vietava la presenza delle liste esattamente come avverrà da ora in avanti. Questo perché la legge istitutiva del Consiglio era legata alla netta prevalenza accordata all'alta magistratura, alla concezione di un Consiglio superiore come mero organo burocratico, in sostanza una direzione del personale. Ne era prova tutta una serie di norme che progressivamente o sono cadute o sono state messe in crisi. Come il fatto che il Consiglio potesse occuparsi di tutta la tematica di cui all'articolo 10, numero 1, soltanto su richiesta del Ministro; come il fatto del concerto sull'individuazione dei candidati agli uffici direttivi; come l'assenza di un ruolo autonomo del personale amministrativo e quindi la dipendenza di fatto della funzionalità del Consiglio dal Ministro della giustizia.

Se nel 1975 si è formalmente adottato il sistema proporzionale, oltre che l'espansione a trenta dei componenti del Consiglio, e quindi si è di fatto abrogato l'articolo 14 del regolamento, è proprio perché è stata riconosciuta la dimensione politica dell'agire giudiziario e quindi anche del suo organo di autogoverno. Non si può trascurare la dimensione necessariamente politica dell'attività giurisdizionale, poiché essa in definitiva dà attuazione alle scelte politiche contenute nella legge.

D'altra parte, nel quadro della Costituzione formale, tutto il sistema politico-istituzionale evolve verso una maggiore politicizzazione delle istituzioni di garanzia, le quali, essendo chiamate ad attuare la Costituzione e le leggi ordinarie, devono anche confrontarsi con le scelte politiche degli organi legislativi e con le opzioni di fondo contenute nella Carta costituzionale.

Ora noi stiamo tornando alla situazione del 1958. Tutti sanno che cosa accadrà. Ho ricordato in Commissione, e mi permetto di ricordare ancora in quest'Aula, un dato altamente significativo: una volta introdotto il sistema proporzionale e la preferenza plurima fino a dieci preferenze, nelle elezioni del 1981 e del 1986 ci fu un utilizzo della preferenza da parte del maggior gruppo organizzato con una media statistica di 7,16 preferenze per elettore.

Ciò significa che, considerando quel numero non trascurabile di magistrati che votano semplicemente la lista, l'uso assiduo, organizzato, articolato, diffuso della preferenza permette uno spadroneggiamento dei gruppi organizzati molto più ampio di quello che sarebbe avvenuto con il nostro sistema.

È acqua passata, nel senso che il capitolo è ormai chiuso. Però non è privo di significato che, allorquando è stato espresso il parere sull'emendamento sul quale precedentemente mi sono impegnato, il relatore ed il Governo si siano limitati a formulare un parere contrario, senza nulla osservare, e che anche il senatore Centaro, attento conoscitore della materia, allorché ha posto in raffronto la soluzione governativa e la soluzione da me caldeggiata, si sia limitato a dire che questa non era condivisibile.

Dunque, Governo e maggioranza sanno che quello che sarà raggiunto sarà semplicemente un risultato illusorio e di annuncio. E, se lo sanno, l'obiettivo vero è dunque quello del taglio delle ali delle correnti attuali, quello del vantaggio delle posizioni più filogovernative, quello di un ritorno a una candidatura e a una somma di candidature di basso profilo ideale nella magistratura. È un ritorno, in sostanza, all'assetto del 1958.

Noi sappiamo come si concluderà questa battaglia, anzi, ormai si è conclusa. Questa opposizione è soltanto, se mi è consentito dirlo, l'alimento del cannibalismo parlamentare di una situazione in cui la maggioranza può metabolizzare qualsiasi cosa noi diciamo. Noi abbiamo cercato di condurre la nostra onesta battaglia, fiduciosi che non sempre la ragione della forza è la forza della ragione. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento 10.3, che era stato accantonato in quanto connesso all'emendamento in precedenza votato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 11.0.1 devo premettere che al primo comma desidero sostituire alla parola «cinque» la parola «due», sicché il testo suonerà come segue: «Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato (...)».

L'emendamento mira (lo dico con grande semplicità, forse anche con qualche rozzezza e i colleghi mi scuseranno per questo) a sterilizzare la presenza del magistrato nel Consiglio superiore della magistratura con riferimento al periodo di carriera successivo. Nella sostanza, quest'emendamento dice che, per un periodo di due anni (secondo come l'ho modificato), coloro i quali hanno fatto parte del Consiglio superiore della magistratura, e che sono stati per questo collocati fuori del ruolo della magistratura stessa, dovranno rientrare, anche in soprannumero, nell'ufficio e nelle funzioni in precedenza svolte senza poter essere collocati in altra sede, assegnati ad altre funzioni, o nuovamente collocati fuori del ruolo organico.

Io credo che la finalità di questo emendamento sia assolutamente trasparente, nella misura in cui tende a impedire che il magistrato (ancora chiedo scusa per la rozzezza dell'espressione) possa avvantaggiarsi del periodo di permanenza nell'istituzione apicale del sistema della nostra magistratura.

L'emendamento contiene un secondo comma che mira a introdurre questa disposizione non già con riferimento a coloro che sono oggi componenti del Consiglio superiore della magistratura, ma rimandandola alla consiliatura futura.

La ragione, in questo caso, è di assoluta evidenza e si aggancia al noto principio secondo cui le regole non si cambiano mentre il gioco è in corso. Se questa norma fosse approvata ed entrasse in vigore immediatamente suonerebbe penalizzante nei confronti di coloro che sono oggi componenti del Consiglio superiore della magistratura, che tali sono divenuti candidandosi ed essendo eletti senza conoscere questa difficoltà di successiva carriera. Mi è sembrato equo attenuare il principio, non rendendolo punitivo nei confronti di alcuno ma rendendolo semplicemente dispositivo nei confronti di coloro che compiranno la scelta in futuro.

L'emendamento 11.0.2, che ricalca il successivo 11.0.3, di cui è primo firmatario è il senatore Fassone, mira a stabilire la possibilità, ove ve ne sia la necessità e l'occorrenza per il Governo, di provvedere con un nuovo regolamento rispetto a quello attualmente in vigore – che non può essere più attuale con riferimento alle modifiche apportate – a dare attuazione a questa legge.

PRESIDENTE. In effetti, l'unica differenza tra l'emendamento 11.0.2 e l'emendamento 11.0.3 è nel termine indicato al comma 2: nel primo caso di sessanta giorni, nel secondo di novanta. Chiedo pertanto al relatore se vi è qualche ragione per preferire l'una o l'altra soluzione.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a rilevare che questo emendamento è stato da me concertato con il Governo che, peraltro, ne è il destinatario. Quindi, ho previsto il termine di sessanta giorni in quanto mi è stato indicato come utile e sufficiente.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, concordo con la logica che ispira sia il mio emendamento sia quello del relatore: essendo un emendamento strettamente transitorio e circoscritto alle prime elezioni che interverranno dopo l'approvazione della legge al nostro esame, il termine di novanta giorni è unicamente finalizzato a non farle avvenire in modo tale che il meccanismo elettorale si snodi nel periodo estivo. Posto che il Consiglio sarà sciolto a luglio inoltrato, le elezioni dovrebbero in questo caso avvenire intorno alla metà di settembre con tutte le complicazioni che da ciò derivano. Questo comunque è un aspetto di modesto rilievo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.0.1, come riformulato.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.0.2. Il Governo ringrazia i presentatori dell'emendamento 11.0.3 per la dilazione di tempo accordata ma credo opportuno lasciare i sessanta giorni previsti anche come stimolo per portare a compimento le procedure previste.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.1 (testo 2).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Condivido in pieno l'obiettivo perseguito dal relatore e cioè che il componente uscente del Consiglio superiore della magistratura non possa trarre alcun indebito profitto dall'aver rivestito tale ruolo. L'emendamento in questione è da un lato difettoso per eccesso, dall'altro per insufficienza rispetto all'obiettivo.

Sappiamo, ed il relatore certamente sa, che inizialmente la legge istituitiva prevedeva un articolo 34 significativamente più incisivo in quanto stabiliva che i magistrati, componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza stabilita.

Non solo non consentiva ai magistrati componenti del Consiglio di essere scrutinati per le promozioni allorché facciano parte dell'organo che deve decidere, ma addirittura prevedeva un periodo di sterilizzazione successivo.

Questa disposizione mi sembra assai più significativa di quella proposta dal relatore la quale così com'è, sia pure ridotta ad un lasso temporale di soli due anni, penalizza gravemente i componenti uscenti del Consiglio. Infatti un magistrato che abbia, in ipotesi, trascorso quasi tutto il periodo di stabilità richiesto dall'ordinamento giudiziario in una sede disagiata e che allo scadere dell'arco temporale venga eletto al Consiglio, all'uscita dal medesimo si trova a dover ripercorrere *ab initio*, almeno nella quantità di due anni, quel lasso temporale dal quale era quasi interamente uscito.

Analogamente, l'assegnazione ad altre funzioni è una penalizzazione della quale non si vede il profilo di favoritismo. Non vorrei che il giusto obiettivo di non permettere al consigliere uscente di lucrare della sua posizione si trasformasse in una penalizzazione per avere egli acceduto ad una funzione elettiva.

Quindi, se posso permettermi, proporrei al relatore di recuperare la vera essenza dell'articolo 34 – oggi implicitamente abrogato unicamente perché sono stati abrogati gli scrutini – in termini di non ammissibilità a promozioni all'interno del periodo in cui il magistrato svolge funzioni di componente e, eventualmente, anche un limitato periodo di sterilizzazione successiva. Inibire, però, i trasferimenti in particolare nonchè l'assegnazione ad altre funzioni, mi sembra una penalizzazione non consentita addirittura dall'articolo 51 della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, il mio voto sarà assolutamente e decisamente contrario.

Ogni elezione, e mi sembra di dire un'ovvietà, non può essere né un trampolino di lancio e neppure un trampolino di *bob*, in discesa perché, in una carriera che attualmente ha la sua essenza nell'anzianità e non nel merito, dire ad una persona che viene eletta a questo alto incarico che deve stare ferma per sei anni e passare il giro rappresenta una penalizzazione che rientra in quel meccanismo di elezione non dei migliori ma dei mediocri che è l'essenza di tutto il meccanismo elettorale che sta passando al nostro esame.

Per questa ragione chiedere che una persona dopo quattro anni di anzianità maturata ritorni nello stesso posto e vi rimanga per altri due anni significa fargli pagare un pegno di sei anni che mi sembra davvero imméritato per chi viene eletto a tanto alto incarico sulla base della fiducia e della stima degli altri magistrati.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che noi dovremmo pensare a un Consiglio superiore della magistratura nel quale tutte le componenti, laiche e togate, siano ugualmente tenute ad esercitare, secondo principi di equilibrio, di indipendenza e di servizio nell'interesse generale della magistratura e del Paese.

Al di là delle obiezioni mosse dai colleghi Fassone e Zancan, a me pare di cogliere – ed è stato colto anche dal collega Fassone – un intento in questa norma, in questo emendamento proposto dal relatore: impedire che il CSM possa essere il punto di partenza per ottenere dei benefici personali in ragione dei comportamenti di lealtà, pattizi, che sono stati tenuti all'interno del Consiglio, ossia che l'alta funzione pubblica svolta in questo organo, possa essere utilizzata per ottenere dei benefici personali, quello che si chiama «interesse privato in atti d'ufficio».

Se questa preoccupazione è valida – e io penso che lo sia, al di là delle forme con cui si pensa di darle una risposta convincente – a maggior ragione trovo particolarmente strano ed incoerente che essa valga soltanto per una componente, cioè per la componente togata (è quest'ultima infatti che si pensa di inserire meccanismi che scoraggino l'uso privato della funzione pubblica, cioè l'uso di quella posizione per costruirsi un futuro, una carriera) e che tale meccanismo di scoraggiamento venga invece rifiutato per la componente laica.

Quest'ultima può costruirsi una carriera a partire dall'esercizio della propria funzione nel CSM, la componente togata no. Ma forse non chiediamo a entrambe le componenti del CSM di avere il massimo di disinteresse, la massima capacità di giudicare serenamente e in modo indipendente? Non è questo alla fine l'obiettivo più volte conclamato e reclamato da parte dei firmatari di questo disegno di legge? Una volta di più ci troviamo di fronte all'incoerenza.

Mi piacerebbe capire – al di là delle obiezioni mosse dal collega Fassone e dal collega Zancan, sulle quali fra l'altro non concordo al cento per cento – per quali ragioni per una componente si cerchi di garantire il massimo di indipendenza e di equilibrio e per l'altra si sia rifiutato un emendamento da noi proposto che andava nella stessa direzione e che, tra l'altro, parlava di una limitazione relativa a tre e non a cinque anni.

CARUSO Antonino, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino, *relatore*. Signor Presidente, per ragioni di chiarezza, leggo il testo del comma 1 dell'emendamento 11.0.1, che ho ulteriormente riformulato: «(...) Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semi-direttivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La disposizione di cui sopra tutta-

via non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.».

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno inteso, l'emendamento è stato nuovamente modificato nel senso che la preclusione non riguarda più ogni forma di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni, ma la nomina ad uffici direttivi o semi-direttivi differenti.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Apprezzo la buona volontà, e quindi aderisco al nuovo testo presentato, anche se con qualche limitata riserva, che non mi impedirà comunque di votare a favore.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, ribadisco il mio fermo voto contrario perché il passaggio agli uffici direttivi discende anche dall'anzianità. Perché allora dobbiamo penalizzare una persona che ha avuto la fiducia dei suoi colleghi? Questo è volere un Consiglio superiore della magistratura di mediocri, di burocrati, di personaggi che non eccellono nel loro campo e nella loro alta funzione!

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia proprio in ossequio a quella coerenza che non vuole il carrierismo attraverso la strada del Consiglio superiore della magistratura, o che l'elezione a tale organo possa agevolare nella valutazione e nella designazione all'incarico direttivo.

È questa la coerenza che noi vogliamo dimostrare con la modifica dell'emendamento in esame, che non vuole certamente penalizzare, ma vuole evitare privilegi eccessivi. E non è certamente questo che impedirà di eleggere il magistrato eccellente; al Consiglio superiore della magistratura saliranno magistrati che agiranno con spirito di servizio e torneranno nella medesima posizione di partenza, o in altra analoga in senso orizzontale sotto il profilo della carriera, evitando che si possa pensare che la loro permanenza in quella sede li abbia particolarmente agevolati nella designazione ad incarichi direttivi o semi-direttivi. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD-CDU: BF*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risulta pertanto precluso l'emendamento 11.0.3.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore, che tende ad aggiungere la parola «suprema» ogni qualvolta nel testo di legge si faccia riferimento alla Corte di cassazione, prevedendo altresì la modifica del titolo del disegno di legge al fine di renderlo maggiormente corrispondente al contenuto del medesimo.

Metto ai voti la proposta di coordinamento (Coord. 1), presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei Comunisti italiani.

Ricordo che una delle questioni essenziali – mi soffermerò solo su questa – è la riduzione del numero dei componenti del CSM, provvedimento per di più aggiunto successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Il relatore, a giustificazione di un provvedimento privo di logica apparente, ha citato uno scritto del CSM del 1975 nel quale si criticavano gli organismi collegiali e pletorici. Il senatore Centaro oggi ha ripreso questa curiosa giustificazione, che francamente mi sembra priva di motivazione dal momento che si è più volte ricordato in quest'Aula che il numero dei magistrati dal 1975 ad oggi si è triplicato. Inoltre, poiché i compiti attribuiti al CSM dall'articolo 105 della Costituzione si espletano nella concretezza del rapporto fra i mezzi e gli obiettivi, le funzioni di autogoverno

del CSM si possono concretamente espletare anche a condizione che vi sia una relazione fra le forze di tale organo e le funzioni.

Quindi, la riduzione del numero dei membri appare non solo immotivata, ma anche illogica e controproducente.

Trovo divertenti i paragoni fatti dal ministro Castelli fra il CSM, i Parlamenti, i Governi e i consigli di amministrazione. Peccato, però, che c'è sempre un rapporto fra organismo, numero dei membri e funzioni; peccato che non si possano mischiare organismi diversi; peccato che parliamo del CSM, del suo rapporto fra numero e funzioni, un rapporto che ha una storia, delle ragioni e un disposto costituzionale. Ma qual è allora il motivo di un provvedimento illogico e controproducente?

Il ministro Castelli ha proposto due sillogismi. Il primo è il seguente: la giustizia in Italia non funziona e dunque, fra l'altro, cambiamo in un certo modo il CSM e, dunque, aboliamo le correnti e riduciamo il numero. È il «dunque», caro Ministro, il problema!

Il Ministro ha avviato la soluzione della crisi della giustizia italiana con la riforma del diritto societario e con altri provvedimenti, tra cui le rogatorie. Ottima riforma! È di oggi la notizia che il Governo elvetico non ratifica l'intesa, perché la legge contraddice l'accordo bilaterale del 1998. È di ieri la notizia che il Presidente della Corte costituzionale smentisce il Governo quando questo accusa i giudici milanesi di non applicare le leggi. Adesso, sempre per superare la crisi della giustizia, riformate il CSM. Non è una cura, è l'eutanasia!

Il secondo sillogismo è il seguente: se il numero dei membri del CSM diminuisce di un terzo, l'organo funziona in modo migliore. A dire il vero, questo assunto ricorda il famoso paradosso dei sofisti, che volevano dimostrare che in una corsa ipotetica Achille non raggiungerà mai la tartaruga. Il ministro Castelli chiede per quale motivo non sia stato il centro-sinistra a fare la riforma della giustizia. La si stava avviando, si stavano migliorando molti aspetti, ma poi l'ingegner Castelli è stato nominato Ministro.

Il senatore Caruso Antonino ha affermato che non c'è rischio che venga meno la funzionalità del CSM, date tre condizioni: il CSM lavori meglio, lavori di più, svolga le missioni costituzionali e non altre. Sul lavorare meglio e di più sorvolo. Ammesso che sia compito di questa istituzione decidere le modalità di lavoro del CSM, la logica della riduzione ai fini dell'efficienza è palesemente vuota e si spiegherebbe solo, come avviene nelle imprese private, con l'obiettivo di una riduzione dei costi. Si tratta, quindi, di giustificazioni prive di alcun senso, a fronte – altro che funzionalità ed efficienza! – dell'attacco mirato alla magistratura, alla sua immagine, alla sua autorevolezza.

La verità fa capolino nella terza ragione, quando il senatore Caruso Antonino ha sostenuto che il CSM debba svolgere le missioni costituzionali, adombrando – ed alcuni suoi colleghi, a cominciare dal ministro Castelli lo hanno affermato in modo esplicito – che il CSM oggi non svolga le funzioni costituzionali ad esso affidate.

Questo è quindi il punto vero, la sostanza. Un'accusa gravissima, che si estende poi alla magistratura nel suo insieme, contrapponendo alla sua presunta politicizzazione la necessità della sua apoliticità.

Richiamo l'*excursus* storico svolto ieri dal senatore Fassone, quando ha ricordato una sequenza di eventi impressionanti che datano dalla scoperta degli elenchi della Loggia P2 nel 1981, e che ha compreso anche un'inchiesta nei confronti dei membri del CSM per un reato evidentemente connesso alla sua avanzata politicizzazione, e cioè il consumo abusivo di caffè negli uffici del Consiglio. Di quale politicizzazione si parla? Di quella dei tre rappresentanti laici della maggioranza, che, unici, si sono dissociati dalle posizioni di tutti gli altri membri del CSM che criticavano la proposta di riduzione avanzata dal Governo?

Altro che critica alla pretesa missione etica della magistratura, altro che necessità di un ritorno all'applicazione della legge, altro che critica alle deviazioni dai compiti prefissi dalla Costituzione! Quello che avverrà con questa legge, sia relativamente alla riduzione del numero dei membri che rispetto agli altri provvedimenti definiti «riforma» a cominciare dalla modifica dei meccanismi elettorali, è semplicemente la progressiva sterilizzazione del CSM nell'ambito di un processo più generale che tende a rendere la magistratura subalterna e passiva rispetto al Governo e alla maggioranza.

Il senatore Centaro ha affermato che «qui non c'è nessuna trama!». Non è una trama, ma un percorso lineare e chiarissimo: una giustizia che non intralci il grande timoniere, un Paese in cui i cittadini non sono più tutti uguali davanti alla legge. È del 1941 in Italia l'ultimo ordinamento giudiziario che prevedeva esplicitamente una magistratura ordinata in senso gerarchico. Il ministro Castelli può liberamente guardare con fastidio chi propone paragoni con il regime fascista. Noi naturalmente possiamo liberamente farli.

Questa è la realtà. Un Paese in cui, giorno dopo giorno, dalla distruzione della RAI, alla divisione dei sindacati, alla subalternità della magistratura, prende corpo una realtà molto simile al progetto che corrisponde al cosiddetto piano per la rinascita democratica del signor Licio Gelli.

Questa non è la teoria dell'Apocalisse, caro ministro Castelli, questo è un dato di fatto incontrovertibile. Questo Governo, questo Ministro, hanno una poco invidiabile dote: quella del «tocco della medusa»: distruggono. Per queste ragioni, annuncio il voto contrario. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Mi richiamo anch'io all'Apocalisse. Il signor Ministro sostiene che su qualsiasi cosa pensiamo di essere in presenza di fatti gravi e degenerativi del sistema. Rispondiamo al signor Ministro, quando afferma che non siamo di fronte a fatti degenerativi del sistema

perché avevamo parlato di migliaia di trasferimenti mentre è avvenuto soltanto il trasferimento del giudice Brambilla, che ci ha inteso male perché eravamo certi che sarebbe stato trasferito soltanto il giudice Brambilla. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Misto-Com*). Eravamo sicuri.

Se poi vogliamo proprio restare in tema di apocalisse, richiamiamo all'attenzione del Ministro un bellissimo versetto dell'Apocalisse: non chi è caldo o freddo sarà rigettato dal cospetto di Dio, ma chi è tiepido. Il signor Ministro non si aspetti che il mio Gruppo e l'opposizione rimangano tiepidi di fronte a questo piano programmato, continuato e recidivo in otto mesi – ho sempre la speranza che non sia recidivo per cinque anni, fino alla scadenza elettorale – di distruzione dell'amministrazione della giustizia. Non rimarremo tiepidi né in questa Aula, né nel Paese.

Quanto al numero dei componenti abbiamo già detto tutto. Mi rincresce molto dover usare certe espressioni, ma la rapidità di proposizione dell'emendamento che snatura la legge mi fa comparare tutto ciò all'apertura dell'ombrello nel gioco delle tre carte. Constato con amarezza che il gioco delle tre carte è riuscito: è diminuito il numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura; questa diminuzione provocherà nei fatti una scarsa efficienza dell'organo di alto governo della magistratura; questa scarsa efficienza getterà discredito sul Consiglio superiore della magistratura. Così sarà raggiunto il risultato che si vuole ottenere: il discredito della magistratura.

La magistratura ha infatti un peccato originale, ovvero l'applicazione del principio che è scritto in tutti i tribunali: la legge è uguale per tutti. Da quando questo principio ha cominciato ad essere applicato ed anche i potenti sono finiti sotto processo; da quando chiunque, appartenga alla maggioranza o all'opposizione, se imputabile, deve finire sotto processo; da quando è ripreso l'alto governo della legge, la magistratura ha un peccato originale che non le viene perdonato.

Il disegno di legge che il Senato sta per approvare è un regolamento di conti! Creare un organo che nei fatti non potrà funzionare: è questo il preciso significato del regolamento di conti. Con la scusa della degenerazione delle correnti si è creato un meccanismo elettorale che non garantirà alcuna rappresentatività, o meglio darà rappresentatività attraverso un sotterraneo meccanismo di intervento delle correnti. Queste porteranno a galla i loro candidati attraverso un lavoro sommerso e come tale disdicevole. Sempre ciò che è sommerso è disdicevole, sempre ciò che è chiaro e alla luce del sole merita rispetto.

Ritengo quindi di dover manifestare non soltanto il mio disappunto in qualità di senatore, di dover dichiarare il voto contrario del mio Gruppo, ma di dover esprimere una straordinaria amarezza come cittadino e come avvocato.

Visto che abbiamo citato tante volte Calamandrei e che il senatore Centaro afferma che lo citiamo a sproposito, ricorderò a quest'Aula e al senatore Centaro ciò che disse questo grande avvocato, Calamandrei, al congresso dei magistrati nel 1950: «Anzitutto gli avvocati hanno bisogno

di una magistratura indipendente e autonoma, perché altrimenti la nostra professione scade a pettegolezzo di corridoio».

Ma allora, cari colleghi, il togliere questa pietra miliare che è il Consiglio superiore della magistratura, nel suo ruolo di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, significa attentare ad uno dei principi fondamentali del nostro Stato di diritto. L'ho già detto, lo ripeto: qualsiasi forza politica di maggioranza, in qualsiasi Stato democratico, che attenti all'ordinamento giudiziario si suicida come forza legittimata e si suicida anche di fronte al Paese. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

PIROVANO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il sistema elettorale del CSM è di grande importanza perché la componente togata – i due terzi dei suoi componenti – esercita un'influenza cruciale all'interno del CSM stesso. Sin dalla fase elettiva e specialmente prima di essa esistono le correnti, ovvero le componenti associative della magistratura: Unità per la magistratura, Magistratura indipendente, Movimenti riuniti per la giustizia e Magistratura democratica.

Le correnti esprimono le concezioni ideologiche della giustizia: sono organizzate come dei partiti politici, dotate di stampa propria e di organismi direttivi distinti da quelli dell'Associazione nazionale magistrati. Sino ad oggi hanno evidentemente e fortemente beneficiato dello scrutinio di lista che, come tutti ben sanno, privilegia i partiti organizzati a scapito delle candidature indipendenti. L'esito delle elezioni è condizionato, perché si deve votare una lista e quindi una corrente. Di fatto, si evidenzia il paradosso per il quale gli eletti al CSM diventano i controllori dei loro elettori, giudici e pubblici ministeri, ma sono da questi condizionati in quanto espressione politica della corrente che contiene sia gli eletti che gli elettori.

Ma non basta. Le correnti, come dei partiti politici, sono dei veri centri di potere: capi spirituali, dirigenti, comitati, addetti alle pubbliche relazioni e ai rapporti con i *media*. Questa organizzazione capillare consente alle correnti, come se fossero *lobbies*, di tutelare i propri appartenenti favorendoli per quanto possibile e facilitandone la collocazione negli organi determinanti, consentendo loro una sempre maggiore visibilità.

I punti qualificanti della nuova legge possono essere così riassunti: riduzione della componente togata; riduzione della componente laica; un solo collegio nazionale; l'eliminazione delle liste. Ovvero, ciascun magistrato potrà candidarsi autonomamente e potrà essere eletto per la sua professionalità, per la sua autonomia morale e politica dalle correnti. Ai classici candidati di corrente non basterà il sostegno della maggioranza relativa, ma dovranno raccogliere altri voti fuori dalla propria corrente.

Questa nuova legge sull'elezione del CSM non garantisce, ovviamente, la scomparsa delle correnti, ma le mette sicuramente in grande difficoltà. La diminuzione dei membri del CSM rende più snella la struttura e più facilmente verificabile il suo ritmo di lavoro.

Ogni cittadino ha il diritto di essere giudicato in modo imparziale e velocemente; a questo diritto sacrosanto e qualificante di una società che si definisce, e non sempre legittimamente, civile e progredita deve corrispondere il dovere dei magistrati di essere perfettamente autonomi e completamente scollegati dalle ideologie politiche. La giustizia, almeno quella, non pretendiamo sia assimilata alla morale, ma che sia dichiaratamente non contaminata.

Dichiaro quindi che il Gruppo Lega Nord-Padania darà il suo voto favorevole a questa legge, che non è un arido meccanismo legale per addetti ai lavori, ma uno dei cardini della riforma della giustizia che i nostri concittadini sognano da troppo tempo. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

CALLEGARO (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, tra avvocati e magistrati credo che oggi abbiamo dato veramente all'Assemblea la sua pena, spendendo fiumi di parole e raggiungendo toni elevatissimi, tanto che mi veniva più volte in mente di dire, orazianamente: «Chiudete i rivi o fanciulli, che i prati hanno già bevuto abbastanza». Siamo comunque arrivati finalmente a questo.

Infondate le visioni catastrofiche alle quali ultimamente si è aggrappata la minoranza, senza cogliere che tale metodo, quando poi le catastrofi non si avverano, non paga, come avvenuto più volte ultimamente.

Questo disegno di legge, si dice, è un attacco all'indipendenza della magistratura e alla funzionalità del Consiglio. L'indipendenza nessuno l'ha mai messa in dubbio, però non si può più negare che negli ultimi tempi vi sia stato un pericoloso travalicamento di confini costituzionali dei poteri dello Stato; che alcuni membri dell'ordine giudiziario abbiano occupato vuoti lasciati colpevolmente dal legislatore e dall'Esecutivo; che vi siano stati magistrati che hanno duramente combattuto contro qualcuno, anziché restare *super partes*.

Inizialmente c'era un certo consenso popolare. Ci si compiaceva degli affrettati arresti, come le popolane di Parigi assistevano sferrucchiando alle esecuzioni capitali, e non ci si è resi conto che questi sconvolgimenti, questi scavalcamenti di confine, queste sommarie esecuzioni sulla stampa, questi arresti strumentali in processi conclusi poi con l'assoluzione, l'insopportabile durata dei processi e delle cause civili (malgrado le depenalizzazioni, la magistratura onoraria e i giudici di pace), le previsioni catastrofiche poi non realizzatesi, queste sì sono state le cause vere della de-

legittimazione della magistratura nell'immaginario collettivo, non certamente un disegno di legge come questo.

Nell'opinione pubblica è comprensibile che non si distingua tra Consiglio superiore della magistratura e Associazione nazionale magistrati. Il Consiglio superiore viene considerato come un sindacato; non come organo di autogoverno con compiti di alta amministrazione, ma piuttosto come organo di autodifesa di una casta privilegiata.

Questa confusione non è però né comprensibile né giustificabile tra gli addetti ai lavori. L'Associazione nazionale magistrati è un'associazione, il Consiglio superiore è un organo di rilevanza costituzionale. Nell'Associazione nazionale magistrati le correnti possono essere anche un elemento positivo, nel Consiglio superiore no, tanto che la spinta a questo disegno di legge è data proprio dalla comune coscienza da parte di tutte le forze politiche che le correnti, in esso penetrate attraverso il sistema elettorale, hanno portato ad una degenerazione. È chiaro che questo provvedimento legislativo non eliminerà le correnti ma, quanto meno, non le favorirà e ne attutirà l'influenza. Non eliminerà neppure l'affacciarsi di magistrati *superstar*, ma ne allontanerà il legame con le correnti.

Concludendo, perché ho criticato la grande profusione di parole di oggi e non vorrei cadere nello stesso errore, la legge non è comunque altro che un forte ricostituente, una sferzata di indipendenza e di efficienza che non può che far bene al Consiglio superiore della magistratura. Per questo il CCD-CDU-Biancofiore voterà convinto a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, AN e FI*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con amarezza che prendo la parola in questo dibattito conclusivo su quello che si dice è un progetto di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, ma che in realtà è soprattutto un disegno di legge che riforma e ridefinisce il Consiglio superiore della magistratura, la sua natura e le sue funzioni, almeno in parte.

Amarezza perché io credo di sapere quale sia il senso del provvedimento che stiamo approvando, o meglio, che la maggioranza si accinge ad approvare e che noi ci accingiamo a votare; e, per quanto non mi arruoli nelle visioni catastrofico-apocalittiche (e devo dire che mi sembra di aver ritrovato, in quelle visioni, molto poco degli interventi che ho sentito, in Aula e in Commissione, da parte dell'opposizione), tuttavia ho alcune preoccupazioni e credo che possa esserci sufficiente lealtà reciproca per non giocare con le parole: un conto sono le preoccupazioni e le critiche, un conto sono le visioni catastrofico-apocalittiche; altrimenti, se ogni critica diventa visione apocalittica, è alla critica stessa che viene negato il diritto di esistere e di esprimersi.

Circa le preoccupazioni, ricordo anche di avere fatto riferimento in Commissione a un editoriale di Angelo Panebianco, il quale, giustamente, divideva i provvedimenti del Governo in due categorie: quelli che riguardano gli elementi, i fondamenti essenziali della democrazia politica e dell'informazione, gli equilibri costituzionali tra i poteri e quelli che esprimono semplicemente delle grandi scelte di una politica di destra. E Panebianco indicava il diverso atteggiamento che occorre mantenere nei confronti della prima categoria di provvedimenti, quelli che incidono sulla sostanza della democrazia, rispetto a quelli che invece esprimono una linea politica di un Governo che ha legittimamente vinto le elezioni.

Ho ricordato come questo provvedimento stia un po' al confine, contenga degli elementi che non possono essere discussi, perché, come per il sistema elettorale, credo non si possa denunciare un attacco agli elementi essenziali di una democrazia o all'equilibrio costituzionalmente previsto tra i poteri, mentre il cambiamento dei numeri del Consiglio superiore in qualche modo incide sulle funzioni che questo Consiglio è chiamato a esercitare.

Dunque, c'è amarezza per questo, per quello che credo sarà l'esito di questo provvedimento, perché mi pare che il nostro dibattito sia stato artatamente viziato dal riferimento a parole in grado di delegittimare la stessa critica. Ma – voglio dirlo – amarezza anche per le condizioni in cui abbiamo svolto questo dibattito.

Cari colleghi (e mi rivolgo anche ai colleghi del centro-sinistra), avendo una certa esperienza parlamentare lo so che, quando ci sono le dichiarazioni di voto, quando c'è la discussione generale, la presenza dentro l'Aula è risicata, perché ognuno poi segue gli interventi dalle televisioni che sono nei propri uffici, ognuno segue il dibattito leggendo i Resoconti stenografici. Ma oggi è successo qualcosa di grave, che riguarda anche l'opposizione, anzi, direi soprattutto l'opposizione.

Nel momento delle votazioni sul provvedimento in esame siamo stati tutti largamente assenti. Mi rivolgo a lei, signor Presidente e, attraverso lei, a tutta la parte politica che nella sua ampiezza possa rappresentare: vi è quasi l'idea che questi provvedimenti riguardino un settore specialistico della politica e non la storia del Paese, se è vero che questo conflitto tra potere politico e magistratura ed i disegni conseguenti del potere politico di ridimensionare il CSM appartengono a venti anni della nostra storia. Questo non è specialismo ma politica vera e noi stiamo varando un provvedimento che, in alcuni casi, riguarda aspetti tecnici; per altri riguarda aspetti eminentemente politico-costituzionali.

Mi stupisce che nel momento della votazione ci siano dei grandi vuoti in Aula, ed in particolare da questa parte, paragonabili a quelli della discussione generale e delle dichiarazioni di voto. Abbiamo notato questi vuoti nel momento in cui era necessario votare come se si fosse delegato ai responsabili della giustizia di discutere e di dare il proprio voto. Vi è una carenza di responsabilità e questa è la ragione di amarezza anche nella nostra parte. Stiamo discutendo di questioni di rilievo costituzionale e

penso che non abbiamo il diritto di affrontare, con la leggerezza che si è manifestata oggi, questo tema.

La terza ragione di amarezza deriva dal vedere che i colleghi della maggioranza non sono mai riusciti a sintonizzarsi con le ragioni che abbiamo via via proposto.

Non è certamente una vostra prerogativa. Ho il ricordo di una Commissione cultura degli anni 1992-1994 dove la collega Poli-Bortone inutilmente proponeva le sue ragioni e tutti, non soltanto il centro-sinistra, non le davano retta fino a quando cominciammo a votare io ed il rappresentante dei Verdi per le cose sensate che diceva. Ci vergognavamo, infatti, di una Commissione in cui una persona che diceva cose sensate anche su minuzie si vedeva regolarmente respinti gli emendamenti. Questa è una delle ragioni di stima che ho per quella collega.

Non è una vostra prerogativa, quella di cui vi rimprovero. Credo però sia giusto guardarsi in faccia e chiedersi se non siano stati proposti emendamenti che andavano nella stessa direzione da voi richiesta: quella della spolitizzazione del CSM, di una maggiore capacità di garantire l'accesso ai migliori al Consiglio superiore nell'interesse del Paese e della magistratura.

Sono stati proposti emendamenti di questo tipo. Il ministro Castelli ci ha detto stamattina che ne avrebbe accettati a valanghe, più di quanto si fosse fatto nella scorsa legislatura.

Scusatemi se mi ripeto, ma mi aveva veramente toccato e perfino suggestionato tale frase: chissà che cosa accolgono, chissà che lungimiranza mi sono detto. Normalmente hanno di fatto accolto emendamenti formali: il Consiglio diventa Consiglio superiore della magistratura; la Corte diventa Corte costituzionale e un paio di emendamenti sulla definizione del più anziano per carriera e non per età.

Alcuni emendamenti approvati erano del tutto ininfluenti mentre emendamenti importanti non sono stati accettati perché questo dettava la ragione della cecità politica. Un emendamento approvato del collega Giuliano reintroduce surrettiziamente le correnti per cui, dopo avere spiegato a tutto il mondo che si è svolto un dibattito che tende ad escludere dal Consiglio superiore della magistratura le correnti, poi la stessa parte che fa sua bandiera l'espulsione o il ridimensionamento delle correnti del CSM approva invece un emendamento che le reintroduce surrettiziamente.

L'unico aspetto che non si può toccare è proprio quello che è stato introdotto per ultimo e che non stava nell'iniziale provvedimento di legge proposto dal Governo: lo schiacciamento numerico dei membri del CSM. Abbiamo sentito su questo tante spiegazioni ma penso che sarà nostro dovere e di coloro che credono che la giustizia non sia un tema specialistico farne partecipe l'intero Paese con il racconto di quello che è accaduto qui e delle cose dette che risulteranno dal Resoconto stenografico e non quelle che ci inventeremo noi. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per fatto personale

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi sarò veramente molto sintetico ma sento la necessità di dire qualcosa in relazione all'intervento del senatore Brutti che non ho avuto la ventura di ascoltare direttamente ma sul quale mi sono documentato attraverso il resoconto dell'Aula.

Come immagino sappiate tutti, questa è la mia prima esperienza parlamentare, ma antiche – lo dico in relazione ai miei anni di età – abitudini di educazione familiare, di tradizioni lavorative, di correttezza e di cordialità con le persone con le quali ho avuto la ventura o la fortuna di lavorare nel passato ed oggi, mi hanno indotto, fin dall'inizio di questa mia esperienza parlamentare, a stabilire rapporti di cordialità, di colleganza, è inutile dirlo, e rapporti tra intelligenze con tutti i colleghi parlamentari, di maggioranza e di opposizione e, ovviamente, anche per aver avuto comuni esperienze in Commissione giustizia, anche con il senatore Brutti.

Oggi il senatore Brutti, fra le altre cose, mi contesta di aver usato, nel rivolgermi a lui durante il suo intervento e quindi non al microfono, parole «per i suoi gusti» eccessivamente brusche e familiari.

Per usare con qualcuno parole brusche e familiari, anche con un collega, occorre avere con costui un grado di confidenza che credo proprio, a questo punto, non accorderò mai al collega Brutti, almeno finché non mostrerà di meritare tale confidenza. Ma non è questo il punto sul quale intendo soffermarmi.

Credo che le mie parole, quelle contenute nel mio intervento di questa mattina in discussione generale, che possono essere condivise o meno ma nella cui fondatezza credo fermamente (perché un'altra delle mie pessime abitudini è quella di sostenere con forza ciò in cui credo, solo ciò in cui credo, e di non aver alcuna capacità e attitudine, né politica né umana, a sostenere cose nelle quali non credo e tanto meno a sostenerle strumentalmente perché almeno io riconosco a me stesso una grande onestà intellettuale), non abbisognino di alcuna motivazione in quanto tutto il mio discorso suona e vale da motivazione per ogni asserzione contenuta nelle cose che ho detto questa mattina. Voglio sperare, poi, che la complessità – perché credo che questa almeno si possa riconoscere a quanto ho cercato di dire stamani – del ragionamento e quella che credo essere una sua fondatezza costituzionale non abbiano fatto velo al senatore Brutti nella piena comprensione dello stesso.

Mi resta però, alla fine di tutta questa riduttiva vicenda, inalterata e piena la soddisfazione che deriva dal plauso dei colleghi di maggioranza e dal risentimento del collega Brutti, controprova finale della validità e capacità di penetrazione delle mie parole.

Del resto, delle due l'una, collega Brutti: o il senso profondamente istituzionale e di profondo rispetto della funzione giudiziaria delle mie parole è sfuggito, ti è sfuggito (continuo a darti del tu perché siamo colleghi nel laticlavio, come si dice normalmente, e questa è la tradizione tra colleghi), e se ti è sfuggito il senso delle mie parole e il senso di rispetto istituzionale che io provo da sempre per le istituzioni del Paese non c'è niente da fare, oppure la tua è una precisa volontà interpretativa finalizzata al pertinace perseguimento di quei fini politici di cui al mio ragionamento, quindi, le tue ultime parole sono la migliore conferma della fondatezza delle mie argomentazioni.

Mi dolgo, tuttavia – e con ciò concludo – nel constatare che le energie dell'opposizione continuano ad essere dirette non alla tutela dei magistrati contrari alla politicizzazione, bensì a quella dei magistrati che vivono e intendono la loro funzione per le più varie ragioni in chiave, purtroppo, politica.

Collegli e collega Brutti in particolare, io troppe ne ho viste, troppi rischi ho vissuto personalmente, troppo conto ho dato di me, troppo ho speso della mia vita al servizio della giustizia per dare peso reale alle parole del senatore Brutti e per temerne l'iraconda reazione. (*Applausi dai Gruppi AN, CCD-CDU:BF, FI e LNP. Congratulazioni*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, naturalmente io prenderò pochissimo tempo ai collegli che sono rimasti ed al Presidente. Non c'è nelle affermazioni di oggi nessun aspetto che possa essere confinato a rapporti personali, peraltro inesistenti. Il problema è politico: siamo di fronte ad affermazioni che noi valutiamo gravi e calunniose e che sentiamo ripetere troppo spesso nei confronti di settori della magistratura, nei confronti della magistratura italiana nel suo insieme, nei confronti di singoli magistrati.

Quello che mi ha colpito nell'interruzione di questo collega durante il dibattito è stato che egli indicasse due nomi di magistrati, nel momento in cui accusava una parte della magistratura di strumentalizzare le proprie funzioni, la propria attività, di tradire il proprio compito istituzionale. Questa è un'accusa di una gravità inaudita, viene da un rappresentante del popolo, e questo rappresentante del popolo sa che nel momento in cui formula questa accusa in quest'Aula, egli è protetto dallo scudo della insindacabilità.

Questa questione io ho posto: rinunzi il senatore Bobbio a questo scudo, vada avanti nella sua accusa, indichi fatti, nomi, luoghi, situazioni, oppure taccia! Il problema è politico, quindi, ed è un problema che viene posto qui prendendo spunto dall'intervento che abbiamo ascoltato questa mattina da parte di questo collega. Ma è un problema più generale e noi riproponiamo un punto di principio: basta con le interferenze, basta

con le denigrazioni calunniose di settori non meglio determinati della magistratura! Sarà opportuno ritrovare una misura nei discorsi politici che riguardano le istituzioni e la giustizia. Noi ci assumiamo il compito di garantire questa misura, di tutelare l'ambito e l'autonomia della politica nel momento stesso in cui riteniamo che sia nostro dovere, nell'interesse dei cittadini, tutelare anche i principi che reggono l'ordinamento giudiziario e con essi, anzitutto, l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario.

Su questo noi continueremo a combattere una battaglia nella quale profondamente crediamo. E quindi nessuno sconto: nessuno sconto anzi, una sfida. Rinunzi all'insindacabilità, senatore Bobbio, lo faccia. Faccia nomi, indichi persone, indichi fatti. Basta con le calunnie! Basta con le indicazioni generiche! Noi le contrasteremo, come abbiamo cercato di fare anche oggi nel corso del dibattito sul provvedimento in discussione. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Sodano Tommaso e Zancan).*

PRESIDENTE. I senatori Bobbio e Brutti hanno avuto modo di chiarire il rispettivo punto di vista ai sensi del Regolamento. Non c'è possibilità di discussione in sede di precisazioni per fatto personale ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, una interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 14 febbraio 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (891).

CIRAMI ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (561).

FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (895) *(Relazione orale)*.

II. Discussione dei documenti:

ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatosi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*) (*Relazione orale*).

Relazione approvata dalla 12^a Commissione permanente a conclusione dell'esame assegnato sui livelli essenziali di assistenza sanitaria (*Doc. XXIV, n. 3*).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Modifiche al sistema elettorale
del Consiglio superiore della magistratura (891)**

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Non posto in votazione (*)

1. Nell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al secondo comma, le parole: «cinque magistrati con funzioni di merito» sono sostituite dalle altre: «quattro magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»; e al comma 3, le parole: «tre magistrati con funzioni di merito;» sono sostituite dalle altre: «due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).».

(*) Approvato l'emendamento 2.101 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

2.100

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola "nove" è sostituita con la parola "sei" e la parola "sei" è sostituita con la parola "tre";

b) al comma 2, le parole "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consi-

glio superiore" sono sostituite con le parole "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e la parola "cinque" è sostituita con la parola "tre";

c) al comma 3, le parole "tre magistrati" sono sostituite con le parole "un magistrato" e le parole "due componenti eletti" sono sostituite con le parole "un componente eletto";

d) il comma 5 è soppresso».

2.101 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Nell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel primo comma, la parola "nove" è sostituita con la parola "sei" e la parola sei" è sostituita con la parola "quattro".

2. Nell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel secondo comma, le parole "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite con le parole "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore", e le parole "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite con le altre "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).".

3. Nell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel terzo comma, le parole "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite con le altre "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento"».

4. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppresso».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

V. testo 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. – I componenti della sezione disciplinare non possono fare parte delle commissioni che adottano provvedimenti implicanti un giudizio specifico sulla persona dei magistrati. Il regolamento del Consiglio individua e definisce i contenuti dell'incompatibilità"».

2.0.100 (testo 2)

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. – I componenti della sezione disciplinare non prendono parte ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, le parole: «quattordici» e «sette» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci» e «cinque».

EMENDAMENTO

3.100

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1*Sopprimere l'articolo.*EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3**3.0.100**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, primo periodo, le parole "che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione" sono soppresse;
- b) il secondo ed il terzo comma sono soppressi».

3.0.101

IL RELATORE

Ritirato*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Nell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole "che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione".

2. Nell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria".

3. Nell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità la deliberazione è rimessa al Consiglio"».

3.0.102

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole "che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione".

2. Nell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il componente effettivo eletto dal Parlamento è sostituito dal supplente della stessa categoria".

3. Nell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato"».

3.0.103

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Assorbito

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nelle decisioni della sezione, in caso di parità di voti prevale la tesi più favorevole all'incolpato"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato. Cfr anche Coord. 1

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di quattordici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per nove magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001».

EMENDAMENTI

4.1

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «venti».

4.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, nell'articolo 23 ivi richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «venti».

4.3

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 23 ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

4.4

CALVI

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per due magistrati» con le parole: «per tre magistrati».

Di conseguenza al medesimo articolo 23, comma 2, lettera b) sostituire le parole: «per tre magistrati» con le parole: «per due magistrati».

4.5

CALVI

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per due magistrati» con le parole: «per tre magistrati».

Di conseguenza al medesimo articolo 23, comma 2, lettera c) sostituire le parole: «per nove magistrati» con le parole: «per otto magistrati».

4.6

AYALA

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «presso la Corte» con le parole: «presso la Corte Suprema».

4.7

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera a), dopo le parole: «e la Procura generale presso la stessa Corte» inserire le parole: «di cui uno dei posti riservato alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125».

4.8

MARITATI

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: «di Cassazione».

4.9

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, sopprimere la lettera b).

Di conseguenza al medesimo articolo 23, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia. Sono equiparati coloro che sono trasferiti alla Corte Suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 48 del 2001 e coloro che sono trasferiti alla Procura generale presso la Corte Suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dalla legge n. 48 del 2001».

4.10

CAVALLARO

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) in un collegio unico nazionale per l'elezione di diciotto magistrati con effettivo esercizio di funzioni di merito».

4.11

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito».

4.12

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito; tra tali magistrati sono inclusi i magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e presso la Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48».

4.100

BOREA

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 23, ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le lettere b), e c) con le seguenti:

b) in ciascuno dei tre collegi, territorialmente individuati nella tabella allegata, per un magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito;

c) in ciascuno dei tre collegi, territorialmente individuati nella tabella allegata, per tre magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nella legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunta, in fine la seguente tabella:

"Tabella:

1) il collegio nord include le Corti di Appello di Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Venezia, Trento e Trieste;

2) il collegio centro-isole include le Corti di Appello di: Roma, Ancona, l'Aquila, Perugia, Firenze, Cagliari, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo;

3) il collegio sud include le Corti di Appello di: Napoli, Campobasso, Salerno, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro e Reggio Calabria».

4.13

AYALA

Respinto

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2 lettera b), sostituire le parole: «per tre magistrati» con le seguenti: «per nove magistrati».

Di conseguenza al medesimo articolo 23, comma 2, lettera c) sostituire le parole: «per nove magistrati» con le seguenti: «per tre magistrati»,

4.14

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2 lettera b), sostituire le parole: «per tre magistrati» con le seguenti: «per quattro magistrati».

Di conseguenza al medesimo articolo 23, comma 2, lettera c) sostituire le parole: «per nove magistrati» con le seguenti: «per otto magistrati»,

4.15

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

4.16

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

4.17

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per tre magistrati» con le seguenti: «per due magistrati».

Di conseguenza al medesimo articolo 23, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «per nove magistrati» con le seguenti: «per dieci magistrati».

4.18

MARITATI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «presso la Corte» con le seguenti: «presso la Corte suprema».

4.19

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2, lettera b), dopo le parole: «come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001,

n. 48» *inserire le seguenti*: «di cui uno dei posti riservato alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125».

4.20

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «nove» con la seguente: «quattordici».

4.21

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 1, nell'articolo 23 ivi richiamato, al comma 2 lettera c), sostituire la parola: «nove» con la seguente: «quattordici».

4.22

MARITATI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2 lettera c), sostituire le parole: «destinati alla Corte» con le seguenti: «destinati alla Corte Suprema».

4.23

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 2 lettera c), dopo le parole: «come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001» inserire le seguenti: «di cui tre dei posti riservati alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con emendamenti

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Elettorato attivo e passivo*). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie, anche a causa di sospensione dalle medesime;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni»;

EMENDAMENTI

5.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Ritirato

Al comma 1, nell'articolo 24 richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura, partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie o che non abbiano

già preso possesso dell'ufficio di destinazione, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni».

5.2

CALVI

Inammissibile

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «componenti» con le seguenti: «che comporranno».

5.3

AYALA

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, capoverso 1, sopprimere le parole: «ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie o».

5.4

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «; e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni».

5.5

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni».

5.100

BOREA

Ritirato

Al comma 1, nell'articolo 24 ivi richiamato dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ciascun magistrato avente diritto al voto esercita l'elettorato attivo e passivo nel collegio che ricomprende la Corte di appello in cui esercita le sue funzioni. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2 lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni presso la direzione nazionale antimafia e quelli destinati alla procura generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, ovvero quelli destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001 esercitano l'elettorato attivo e passivo nel collegio cui appartiene la Corte di appello di Roma ove possono presentare la propria candidatura, rispettivamente nei collegi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 23, a seconda se esercitano funzioni requirenti o giudicanti. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie esercitano il loro elettorato attivo e passivo e possono presentare la propria candidatura nel collegio cui appartiene la Corte di appello di Roma e di cui alla lettera c) dell'articolo 23 citato».

«1-ter. I magistrati con effettivo esercizio di legittimità votano presso la Corte di cassazione. L'assegnazione avviene mediante sorteggio attribuendo a ciascuno dei tre collegi territoriali lo stesso numero di elettori. In caso di numero non divisibile per tre gli eventuali ultimi non sorteggiati vengono assegnati al collegio cui appartiene la Corte di appello di Roma. Il sorteggio avviene entro venti giorni dalla convocazione delle elezioni presso la Presidenza della Corte di cassazione».

5.6

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, al capoverso 2, alla lettera a), sostituire le parole: «, anche a causa di sospensione dalle medesime» con le altre: «o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni».

5.7

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, al capoverso 2, alla lettera c), sostituire le parole: «sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento» con le altre: «sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare».

5.8

AYALA

Approvato

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, capoverso 2, lettera d) aggiungere dopo le parole: «la Segreteria del Consiglio» con le seguenti: «superiore della magistratura».

5.9

CALVI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 24 ivi richiamato, capoverso 2, lettera e) aggiungere dopo le parole: «fatto parte del Consiglio» con le seguenti: «superiore della magistratura».

5.10

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 24 richiamato, aggiungere i seguenti capoversi:

«2-bis. Non possono essere eletti dal Parlamento coloro che nel triennio precedente alla data di elezione abbiano rivestito cariche direttive in partiti e movimenti politici o che abbiano rivestito la carica di componente di una delle Camere o di membri del Governo, Presidenti, Assessori e Consiglieri regionali, Presidenti di Provincia o Città metropolitana o Sindaci di comuni con una popolazione superiore a ventimila abitanti.

2-ter. I componenti eletti dal Parlamento nel triennio successivo alla cessazione del mandato non possono presentare candidature per le cariche di cui al comma precedente o rivestire le suddette funzioni».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche Coord. 1

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da un supplente in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in

grado o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.»;

EMENDAMENTI

6.100

MARITATI

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «almeno novanta giorni».

6.101

MARITATI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 1 sostituire le parole: «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «almeno ottanta giorni».

6.102

AYALA

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «almeno settantacinque giorni».

6.103

AYALA

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «almeno settanta giorni».

6.104

AYALA

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «almeno sessantacinque giorni».

6.105

MARITATI

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «Nei cinque giorni successivi» con le seguenti: «Nei dieci giorni successivi».

6.106

CALVI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «Nei cinque giorni successivi» con le seguenti: «Nei sette giorni successivi».

6.107

CALVI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «Nei cinque giorni successivi» con le seguenti: «Nei sei giorni successivi».

6.108

CALVI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «Nei cinque giorni successivi» con le parole: «Nei tre giorni successivi».

6.109

AYALA

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «Nei cinque giorni successivi» con le parole: «Nei quattro giorni successivi».

6.110

CALVI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, aggiungere dopo le parole: «Consiglio superiore» con le parole: «della magistratura».

6.111

MARITATI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, aggiungere dopo le parole: «elettorale presso la» la parola: «Suprema».

6.112

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «costituito da tre magistrati effettivi e da uno supplente» con le parole: «costituito da cinque magistrati effettivi e da uno supplente».

6.113

MARITATI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «costituito da tre magistrati effettivi e da uno supplente» con le parole: «costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti».

6.114

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «costituito da tre magistrati effettivi e da uno supplente» con le parole: «costituito da tre magistrati effettivi e da due supplenti».

6.115

AYALA

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «la stessa Corte» con le parole: «la stessa Suprema Corte di Cassazione».

6.116

MARITATI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «più elevato in grado o dal più anziano» con le parole: «più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano».

6.200

BOREA

Ritirato

Al comma 1, nell'articolo 25 ivi richiamato, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dieci giorni dalla convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede alla attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singoli collegi secondo le modalità indicate all'articolo 24 comma 1-ter».

6.117

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 25 richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale le candidature individuali o raggruppate in liste contenenti un numero di candidati massimo pari alla metà dei seggi da attribuire per ciascun collegio elettorale».

6.118

MARITATI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 3 sostituire le parole: «entro venti giorni dal provvedimento di convocazione» con le seguenti: «entro venti giorni dalla data stabilita per le votazioni».

6.119

CALVI

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «entro venti giorni» con le seguenti: «entro quaranta giorni».

6.120

CALVI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 3 sostituire le parole: «entro venti giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

6.121

CALVI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 3 sostituire le parole: «entro venti giorni» con le seguenti: «entro venticinque giorni».

6.122

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, al capoverso 3, dopo le parole: «all'ufficio centrale elettorale» inserire le seguenti: «le liste, unitamente alle firme dei presentatori, e» e dopo le parole: «esercita le sue funzioni», aggiungere le parole: «A ciascuna lista viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione».

6.123

CAVALLARO

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.117

Al comma 1, all'articolo 25 richiamato, comma 3, sostituire le parole da: «mediante apposita dichiarazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «individuali o raggruppate in liste contenenti un numero di candidati massimo pari alla metà dei seggi da attribuire per ciascun collegio nazionale».

6.124

CALVI

V. testo 2

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 3, aggiungere, dopo le parole: «mediante apposita dichiarazione», le parole: «dalla quale

non risulti, sotto la propria responsabilità, alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24».

6.124 (testo 2)

CALVI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: «dalla quale dichiarazione anche risulti, sotto la responsabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24».

6.125

GIULIANO

V. testo 2

Al comma 1, all'articolo 25, ivi richiamato, al capoverso 3, dopo le parole: «esercita le sue funzioni», aggiungere le altre: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a 50. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta».

6.125 (testo 2)

GIULIANO, CIRAMI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25, ivi richiamato, al capoverso 3, dopo le parole: «esercita le sue funzioni», aggiungere le altre: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a 25. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, nè possono candidarsi a loro volta».

6.126

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Precluso dalla approvazione dell'articolo 4

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, dopo il capoverso 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Concorrono alle elezioni, in ciascuno dei collegi nazionali, liste di candidati, presentate da almeno cento elettori, e singoli candidati,

raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.

3-ter. Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non superiore a due per quanto attiene il collegio dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, e non superiore a diciotto per l'altro collegio. Di questi, non più di tredici devono esercitare funzioni giudicanti, e non più di cinque funzioni inquirenti.

3-quater. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista o elenco.

3-quinquies. Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato indipendente. I presentatori non sono eleggibili.

3-sexies. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni».

6.127

AYALA

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 4, sostituire le parole: «nei cinque giorni successivi» con le seguenti: «nei due giorni successivi».

6.128

MARITATI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 4, sostituire le parole: «nei cinque giorni successivi» con le seguenti: «nei tre giorni successivi».

6.129

MARITATI

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 4, sostituire le parole: «nei cinque giorni successivi» con le seguenti: «nei quattro giorni successivi».

6.130

AYALA

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 4, sostituire le parole: «nei cinque giorni successivi» con le seguenti: «nei sei giorni successivi».

6.131

MARITATI

V. testo 2

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 4, aggiungere i seguenti periodi:

«Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso al Consiglio superiore della magistratura nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. Il Consiglio superiore della magistratura si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso».

6.131 (testo 2)

MARITATI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 4, aggiungere i seguenti periodi:

«Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso».

6.132

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.122

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 5, alle parole: «L'elenco» premettere le seguenti: «Le liste e».

Conseguentemente volgere al plurale i verbi che seguono.

6.133

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, sostituire le parole: «Entro il ventesimo giorno antecedente» con le seguenti: «Entro il quindicesimo giorno antecedente».

6.134

MARITATI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, sostituire le parole: «Entro il ventesimo giorno antecedente» con le seguenti: «Entro il diciottesimo giorno antecedente».

6.135

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, sostituire le parole: «Entro il ventesimo giorno antecedente» con le seguenti: «Entro il diciannovesimo giorno antecedente».

6.136

AYALA

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, sostituire le parole: «composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti» con le seguenti: «composta da cinque magistrati effettivi e un supplente».

6.137

AYALA

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, sostituire le parole: «composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti» con le seguenti: «composta da cinque magistrati effettivi e tre supplenti».

6.138

AYALA

Precluso

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, sostituire le parole: «composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti» con le seguenti: «composta da cinque magistrati effettivi e quattro supplenti».

6.139

AYALA

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, aggiungere dopo le parole: «supplenti in servizio presso la» la seguente: «Suprema».

6.140

AYALA

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 6, sostituire le parole: «presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano» con le seguenti: «presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano».

6.141

MARITATI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 7, sostituire le parole: «composto di tre magistrati» con le seguenti: «composto di cinque magistrati».

6.142

MARITATI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 7, sostituire le parole: «presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano» con le seguenti: «presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano».

6.143

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 7, sostituire le parole: «Sono nominati altresì tre supplenti» con le parole: «È nominato altresì un supplente».

6.144

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 7, sostituire le parole: «Sono nominati altresì tre supplenti» con le seguenti: «Sono nominati altresì due supplenti».

6.145

AYALA

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 9, aggiungere dopo le parole: «di merito destinati alla» la seguente: «Suprema».

6.146

MARITATI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 9, aggiungere dopo le parole: «Procura generale presso la stessa Corte» le seguenti: «Suprema di cassazione».

6.147

CALVI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 9, aggiungere dopo le parole: «presso la stessa Corte» le seguenti: «Suprema di cassazione».

6.148

MARITATI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 25 ivi richiamato, capoverso 10, aggiungere dopo le parole: «di legittimità presso la» la seguente: «Suprema».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento. Cfr. anche Coord. 1

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Votazioni*). - 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.»;

EMENDAMENTI

7.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione degli articoli 4 e 6

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Art. 26. - (*Votazioni*) - 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle quarantotto ore.

2. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuno dei due collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto o per un candidato presentatosi individualmente o per un candidato presentatosi all'interno di una lista.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. Il seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio".

7.5

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, comma 1, le parole: «non inferiori alle diciotto ore» sono sostituite con le parole: «non inferiore a due giorni».

7.2

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: «non inferiore alle diciotto ore» con le parole: «non inferiore alle venti ore».

7.3

MARITATI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: «non inferiore alle diciotto ore» con le parole: «non inferiore alle sedici ore».

7.4

MARITATI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: «non inferiore alle diciotto ore» con le parole: «non inferiore alle diciassette ore».

7.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Precluso dall'approvazione dell'articolo 4

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuno dei due collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2».

7.100

BOREA

Ritirato

Al comma 1, nell'articolo 26 richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali» con le altre: «una per ciascun collegio».

7.7

CAVALLARO

Precluso dall'approvazione dell'articolo 4

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, comma 2, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due» ovunque ricorra.

7.8

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 4

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, al comma 2, sostituire ovunque ricorra la parola: «tre» con la parola: «due».

7.9

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 6

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, con il voto ad uno dei candidati, sia esso compreso in una lista o nell'elenco;

b) per il collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di merito, con una delle modalità seguenti:

1) attribuendolo ad una lista ed esprimendo eventualmente sino a tre preferenze individuali all'interno della stessa;

2) attribuendolo a candidati indipendenti compresi nell'elenco, ed esprimendo sino a tre preferenze individuali;

3) attribuendolo ad una lista ed esprimendo, accanto ad eventuali una o due preferenze individuali all'interno della lista stessa, non più di una preferenza individuale a favore di un candidato indipendente compreso nell'elenco».

7.10 (testo corretto)

CAVALLARO

Precluso dall'approvazione dell'articolo 6

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un candidato presentatosi individualmente o per uno di quelli presentatisi all'interno delle liste».

7.11

CALVI

Respinto

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, comma 4, sopprimere la parola «valido».

7.12

CALVI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, al comma 7, aggiungere dopo le parole «elettorale costituito presso la Corte» la parola «Suprema».

7.13

CALVI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 26 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 7, il seguente:

«7-bis. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 8.****Approvato con emendamenti**

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo.»;

EMENDAMENTI

8.1

FASSONE, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN, CALVI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 6*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). - 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e conteggiando separatamente i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze ottenute da ciascun candidato.

2. Successivamente la commissione provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità. A tal fine:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito;

b) individua il quoziente elettorale, dividendo per due ciascuna cifra elettorale, e considerando per i candidati indipendenti il numero di preferenze da ciascuno ottenute;

c) assegna i seggi ai due maggiori quozienti elettorali. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, e in caso di ulteriore parità al candidato maggiore di età.

3. La commissione centrale elettorale assegna altresì i seggi del collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di merito, attenendosi ai seguenti criteri:

a) determina il numero delle preferenze individuali attribuite a ciascun candidato compreso nelle liste ed a ciascun candidato indipendente compreso nel relativo elenco;

b) effettua la proporzione tra il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nell'elenco e il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nelle liste;

c) riserva a favore dei candidati indipendenti compresi nell'elenco due seggi, se tale proporzione non è inferiore al 10 per cento; tre seggi, se non inferiore al 20 per cento; quattro seggi, se non inferiore al 30 per cento, cinque seggi, se non inferiore al 35 per cento; e progressivamente un ulteriore seggio per ogni ulteriore 5 per cento;

d) attribuisce i seggi riservati ai sensi della lettera c) ai candidati indipendenti che hanno conseguito il maggior numero di preferenze individuali;

e) determina il quoziente elettorale, per l'assegnazione dei seggi restanti, dividendo la somma dei voti validamente espressi a favore di tutte le liste per il numero dei seggi residui;

f) individua il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista dividendo il numero dei voti da essa ottenuti per il quoziente elettorale;

g) assegna i seggi, che non sono risultati attribuiti a termini della lettera f), alle liste cui corrispondono i maggiori resti, in ordine decrescente, e, in caso, di parità, a quelle che hanno avuto la maggiore cifra elettorale;

h) proclama eletti, nell'ambito dei posti in tal modo attribuiti a ciascuna lista, i candidati della stessa che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, e in caso di ulteriore parità al maggiore di età.

4. Non possono essere eletti più di quindici magistrati esercitanti funzioni giudicanti, né più di cinque magistrati esercitanti funzioni inquirenti. Quelli di essi che, nella graduatoria dei voti riportati da ciascuno, si collocano in una posizione eccedente la quota di spettanza della rispettiva funzione, sono sostituiti dal magistrato, appartenente alla stessa lista ovvero compreso nell'elenco dei magistrati indipendenti, che esercita la funzione diversa e che ha riportato il maggior numero di voti».

8.2

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 27 ivi richiamato, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel caso in cui il numero dei candidati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi 1 e 2, nonché degli articoli 23, 24, 25 e 26.

2-ter. Anche ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 30, l'insediamento del nuovo Consiglio ha luogo dopo lo svolgimento delle elezioni suppletive previste dal comma 2-bis.»

8.3

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 27 ivi richiamato, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30».

8.4

CALVI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 27 ivi richiamato, aggiungere dopo il comma 2 il seguente:

«2-bis. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato. Cfr. anche Coord. 1

1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Contestazioni*). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.»;

EMENDAMENTO

9.1

CALVI

V. Coord. 1

Al comma 1, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 1, aggiungere dopo le parole: «costituito presso la Corte» la parola: «Suprema».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato con emendamenti

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze.»;

EMENDAMENTI

10.1

AYALA

Approvato

Al comma 1, all'articolo 39 ivi richiamato, comma 1, aggiungere dopo le parole: «della scadenza del Consiglio» le parole: «superiore della magistratura».

10.2

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'articolo 6

Al comma 1, all'articolo 39 ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: «è sostituito dal magistrato» inserire le seguenti: «esercitante la stessa funzione e appartenente alla medesima lista o elenco».

10.3

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, all'articolo 39 ivi richiamato, al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2-bis, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11**11.0.1**

IL RELATORE

V. testo 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere trasferito ad altra sede, assegnato ad altre funzioni o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento

di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 e successive modificazioni. La disposizione di cui sopra tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive".

2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semi-direttivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La disposizione di cui sopra tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive".

2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.2

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 30 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni».

11.0.3

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Precluso

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 30 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre novanta giorni».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 4, al comma 1, capoverso Art. 23, comma 2, lettera a), le parole: «presso la Corte» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Corte suprema». (già em. 4.6)

All'articolo 4, al comma 1, capoverso Art. 23, comma 2, lettera b), le parole: «presso la Corte» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Corte suprema». (già em. 4.18)

All'articolo 4, al comma 1, capoverso Art. 23, comma 2, lettera c), le parole: «destinati alla Corte» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alla Corte suprema». (già em. 4.22)

All'articolo 6, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 2, dopo le parole: «elettorale presso la Corte» è inserita la seguente: «suprema». (già em. 6.111)

All'articolo 6, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 6, dopo le parole: «supplenti in servizio presso la Corte» è inserita la seguente: «suprema». (già em. 6.139)

All'articolo 6, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 9, dopo le parole: «di merito destinati alla Corte» è inserita la seguente: «suprema». (già em. 6.145)

All'articolo 6, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 10, dopo le parole: «di legittimità presso la Corte» è inserita la seguente: «suprema». (già em. 6.148)

All'articolo 7, al comma 1, capoverso Art. 26, comma 7, dopo le parole: «elettorale costituito presso la Corte» è inserita la seguente: «suprema». (già em. 7.12)

All'articolo 9, al comma 1, capoverso Art. 28, comma 1, dopo le parole: «costituito presso la Corte» è inserita la seguente: «suprema». (già em. 9.1)

Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente: «Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 891. Emendamento 6.122, Fassone e altri	152	121	000	001	120	061	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0121 del 13-02-2002 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	R	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	R	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BERGAMO UGO	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BIANCONI LAURA	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	
BONFIETTI DARIA	R	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	
BOREA LEONZIO	C	
BOSI FRANCESCO	M	
BRUNALE GIOVANNI	R	
BRUTTI PAOLO	R	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CALVI GUIDO	R	
CAMBER GIULIO	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	
CARELLA FRANCESCO	R	
CARRARA VALERIO	C	

Seduta N. 0121 del 13-02-2002 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CARUSO ANTONINO	C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	R	
CASTELLI ROBERTO	M	
CENTARO ROBERTO	C	
CHINCARINI UMBERTO	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	M	
CORRADO ANDREA	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
COZZOLINO CARMINE	C	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	C	
CUTRUFO MAURO	C	
D'ALI' ANTONIO	C	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	R	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	
DANIELI FRANCO	M	
DANIELI PAOLO	C	
DANZI CORRADO	C	
DEGENNARO GIUSEPPE	C	
DELL'UTRI MARCELLO	C	
DELOGU MARIANO	C	
DEL PENNINO ANTONIO	M	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DEMASI VINCENZO	C	
DE PETRIS LOREDANA	R	

Seduta N. 0121 del 13-02-2002 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE RIGO WALTER	M	
DE ZULUETA CAYETANA	R	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	R	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DONATI ANNA	R	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FALCIER LUCIANO	C	
FASOLINO GAETANO	C	
FASSONE ELVIO	R	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FLORINO MICHELE	C	
FORLANI ALESSANDRO	C	
FORTE MICHELE	C	
FRAU AVENTINO	M	
GABURRO GIUSEPPE	C	
GASBARRI MARIO	R	
GENTILE ANTONIO	C	
GIRFATTI ANTONIO	C	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRECO MARIO	C	
GRILLO LUIGI	M	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	
GRUOSSO VITO	R	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBERT RENZO	M	
GUBETTI FURIO	C	
GUZZANTI PAOLO	C	
IANNUZZI RAFFAELE	C	

Seduta N. 0121 del 13-02-2002 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
IERVOLINO ANTONIO	C	
KAPPLER DOMENICO	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MAGRI GIANLUIGI	C	
MAINARDI GUIDO	C	
MALAN LUCIO	C	
MANFREDI LUIGI	C	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	
MARANO SALVATORE	C	
MARITATI ALBERTO	R	
MARTONE FRANCESCO	R	
MASCIONI GIUSEPPE	R	
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	
MELELEO SALVATORE	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MINARDO RICCARDO	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTALBANO ACCURSIO	R	
MONTI CESARINO	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	R	
MORRA CARMELO	C	
MUGNAI FRANCO	M	
MULAS GIUSEPPE	C	
NANIA DOMENICO	C	
NESSA PASQUALE	C	
NIEDDU GIANNI	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	
OGNIBENE LIBORIO	C	

Seduta N. 0121 del 13-02-2002 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PAGANO MARIA GRAZIA	R	
PALOMBO MARIO	M	
PASCARELLA GAETANO	R	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	
PELLICINI PIERO	C	
PESSINA VITTORIO	C	
PIANETTA ENRICO	C	
PICCIONI LORENZO	C	
PILONI ORNELLA	R	
PIZZINATO ANTONIO	R	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	
RAGNO SALVATORE	C	
RIZZI ENRICO	C	
SALVI CESARE	P	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	
SAPORITO LEARCO	M	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	
SCOTTI LUIGI	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	C	
SODANO TOMMASO	R	
SUDANO DOMENICO	C	
TAROLLI IVO	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	
TESSITORE FULVIO	R	

Seduta N. 0121 del 13-02-2002 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TONINI GIORGIO	R	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TREDESE FLAVIO	C	
TREMATERRA GINO	C	
TUNIS GIANFRANCO	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	M	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	R	
VIZZINI CARLO	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	R	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	
ZICCONI GUIDO	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ha proceduto alla propria costituzione con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Russo

Vice Presidenti: senatore Demasi e deputato De Luca

Segretari: deputato Tucci e senatrice De Petris

**Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione
della riforma amministrativa, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma amministrativa ha proceduto alla propria costituzione con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Cirami

Vice Presidenti: deputato Mantini e senatore Chincarini

Segretari: senatore D'Ambrosio e deputato Illy.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BEVILACQUA Francesco

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo (1141)

(presentato in data **13/02/02**)

Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro

Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative

alla distribuzione del gas metano (1142)

(presentato in data **13/02/02**)

Sen. BASSO Marcello, STANISCI Rosa, VICINI Antonio, BARATELLA Fabio, DI GIROLAMO Leopoldo, MACONI Loris Giuseppe, MURINEDDU Giovanni Pietro, PASCARELLA Gaetano, PIATTI Giancarlo, ROTONDO Antonio, VIVIANI Luigi

Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge 18 dicembre 2001, n. 448 (1143)

(presentato in data **13/02/02**)

Sen. LAURO Salvatore, NOVI Emiddio, GENTILE Antonio, D'AMBROSIO Alfredo, MORRA Carmelo, CRINÒ Francesco Antonio, FASOLINO Gaetano

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (1144)

(presentato in data **13/02/02**)

Sen. FLAMMIA Angelo, LONGHI Aleandro

Modifica dell'articolo 315 del Codice civile (1145)

(presentato in data **13/02/02**)

Mozioni

DE ZULUETA, BONFIETTI, IOVENE, PETRINI, MARTONE, TOIA, ANGIUS, BOCO, BORDON, MANCINO, MARINO, OCCHETTO, ACCIARINI, AYALA, BARATELLA, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BETTA, BETTONI BRANDANI BONAVITA, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BUDIN, CALVI, CAMBURSANO, CARELLA, CAVALLARO, CHIUSOLI, CREMA, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PETRIS, DENTAMARO, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FASSONE, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GIARETTA, GIOVANELLI, GUERZONI, LONGHI, MAGISTRELLI, MANZELLA, MARITATI, MASCIANI, MICHELINI, MONTAGNINO, MONTICONE, MURINEDDU, PAGANO, PAGLIARULO, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, SALVI, SODANO Tommaso, TONINI, VICINI, VILLONE, VITALI, VIVIANI, ZANCAN.

– Il Senato,

considerato:

che ai segnali di allarme lanciati da Human Rights Watch e Amnesty International, circa lo stato di detenzione dei prigionieri Taleban o accusati di far parte di Al Qaeda nella base militare americana di Guantanamo (Cuba), si è ora unito un coro di protesta generale che denuncia la mancata applicazione della Convenzione di Ginevra e l'aperta violazione dei diritti umani;

che in questi precisi termini si sono espressi, tra gli altri, la Croce Rossa Internazionale, Javier Solana (Segretario generale, Alto rappresen-

tante per la PESC), Joschka Fischer (Ministro degli esteri e Vice Cancelliere tedesco), Lord David Russel-Johnston (Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa), Ramsey Clark (ex Procuratore generale di New York ed esponente del comitato per i diritti civili), Mary Robinson (Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite), ed altri;

che viva riprovazione e indignazione hanno suscitato nell'opinione pubblica mondiale le immagini che ritraggono i 158 prigionieri di Guantanamo rinchiusi in gabbie metalliche di circa 4 metri quadrati, in ginocchio, imbavagliati e legati mani e piedi;

constatato:

che tali abusi e trattamenti degradanti nei confronti dei prigionieri sono in flagrante violazione, oltre che della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di puntuali impegni internazionali sottoscritti e ratificati dagli Stati Uniti e precisamente della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti inumani e degradanti, del Patto sui diritti civili e politici e della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;

che in particolare, la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti inumani e degradanti prevede esplicitamente che anche in presenza di uno stato d'emergenza che minacci la nazione, proclamato da un atto ufficiale (il che non risulta avvenuto negli USA), i paesi firmatari hanno tuttavia l'obbligo di rispettare alcuni diritti fondamentali e che il trattamento riservato ai prigionieri di Guantanamo è, altresì, in palese violazione della Convenzione di Ginevra e del relativo protocollo aggiuntivo puntualmente sottoscritto dagli Stati Uniti;

considerato altresì:

che il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush, rispondendo ad una precisa domanda del Segretario di Stato, Colin Powell, circa lo *status* dei detenuti di Guantanamo, ha annunciato tramite un suo portavoce che la Convenzione di Ginevra verrà applicata esclusivamente ai detenuti Talebani, cioè Afgani (e non ai militanti di Al Qaeda) senza però riconoscere loro lo status politico di prigionieri di guerra;

che tale distinzione non è accettata dallo ICRC (Comitato Internazionale della Croce Rossa) che è il custode della Convenzione di Ginevra del 1949 e il cui portavoce Kim Gordon Bates ha dichiarato che «la Croce Rossa mantiene la sua posizione, secondo la quale chiunque sia coinvolto in un conflitto internazionale deve essere considerato un prigioniero di guerra, una volta catturato, a meno che un tribunale competente non giudichi diversamente»;

che le ostentate violazioni di norme umanitarie, accettate e spesso sollecitate dagli Stati Uniti, determinano sconcerto nell'opinione pubblica internazionale e rischiano di danneggiare la compattezza della coalizione internazionale contro il terrorismo, in particolare nei paesi arabi, dove l'opinione pubblica è già scioccata dalla durissima e ingiustificata repressione militare da parte israeliana nei confronti dell'Autorità palestinese;

che, al di là delle inumane condizioni di detenzione, i prigionieri di Guantanamo versano in una situazione di grave incertezza circa il loro *status* e sulle imputazioni e sugli organi giudiziari competenti a conoscere le accuse eventualmente loro rivolte; in particolare, la prospettiva di deferimento di tali soggetti a tribunali militari *ad hoc* istituiti ad insindacabile giudizio del Presidente degli Stati Uniti che dovrebbero funzionare secondo procedure stabilite dallo stesso Presidente e comunque gravemente lesive delle garanzie fondamentali dell'imputato è anch'essa fonte di sconcerto nell'opinione pubblica internazionale;

che il Governo italiano, impegnato sia nelle operazioni militari di Enduring Freedom, sia nell'azione di pace promossa dall'ONU in Afghanistan, ha una particolare responsabilità di pronta risposta, non solo nei confronti del Parlamento che va informato sugli sviluppi in corso, ma anche verso i molti paesi più direttamente toccati dalle ricadute della campagna militare in Afghanistan;

che l'Italia quale membro dell'Unione europea è largamente impegnata nella gestione civile della crisi afgana tramite l'imponente sforzo di ricostruzione e di sviluppo dell'Afganistan, annunciato dalla Unione europea nella Conferenza dei donatori di Tokyo,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti, nelle sedi internazionali ed *in primis* in quella comunitaria, in merito all'applicazione della normativa internazionale relativamente alle modalità di detenzione e processo degli accusati anche se imputati di atti di terrorismo internazionale e in particolare:

a) ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona in capo ai soggetti detenuti a Guantanamo;

b) a garantire il sollecito chiarimento della loro situazione (prigionieri di guerra, imputati di terrorismo e altro) e l'applicazione piena agli stessi, in caso di imputazione, delle garanzie fondamentali di una procedura regolare;

c) a sollecitare il Governo americano alla piena applicazione della Convenzione di Ginevra ai prigionieri;

a promuovere, insieme agli altri paesi dell'Unione europea, una richiesta al Governo degli Stati Uniti perché renda possibile una visita al campo di Guantanamo da parte di una delegazione di parlamentari dell'Unione.

(1-00057)

Interpellanze

COSTA, EUFEMI, NESSA, TRAVAGLIA, FABBRI, MANUNZA, FEDERICI, GUBETTI, ARCHIUTTI, FALCIER, TREDESE, MELELEO, ZICCONI, FASOLINO, MORRA, CHIRILLI, DEGENNARO, D'AM-

BROSIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il sistema del nuovo processo tributario introdotto con i decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 ha profondamente riformato la disciplina del contenzioso fiscale, garantendo una maggiore aderenza del processo tributario ai principi di rilevanza costituzionale della tutela del diritto di azione e di difesa per tutte le parti;

che la tutela e la garanzia del contribuente deve estendersi a tutti i gradi di giudizio previsti dal processo tributario;

tenuto conto:

che l'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 prevede la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato alla Commissione provinciale competente, nel caso da esso possa derivare un danno grave e irrimediabile;

che tale facoltà sospensiva non può non essere estesa anche alle Commissioni regionali al fine di ampliare la garanzia del contribuente;

che dopo aver ricordato che già con un disegno di legge n. 4253, di iniziativa governativa, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 settembre 1999 e presentato nel corso della XIII legislatura, si era data risposta a tale questione con una specifica modifica all'articolo 61 del suddetto decreto legislativo, prevedendosi esplicitamente che «La Commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibile, le disposizioni dell'articolo 47»;

considerato che soltanto in alcuni casi, con interpretazione sistematica ed in ossequio ai principi della Corte di giustizia europea, tale sospensione è stata già disposta, come ad esempio da parte della sezione staccata per Lecce e Brindisi (presidenza del dottor Angelo Sodo) della Commissione tributaria regionale della Puglia,

si chiede di sapere se il Governo non intenda predisporre quanto prima un disegno di legge organico di riordino del contenzioso tributario, ovvero non intenda intervenire quanto prima per prevedere la facoltà di sospensione dell'atto impugnato anche da parte delle Commissioni tributarie regionali, così come previsto sia per la magistratura ordinaria, sia per quella amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).

(2-00136)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la violenza che dilaga nella città di Napoli ripropone la questione sicurezza dei cittadini;

che in pieno centro, Piazza Garibaldi, le aggressioni giornaliere su inermi cittadini si susseguono una all'altra con gravi ripercussioni sul già deteriorato tessuto cittadino;

che il giorno 11 febbraio 2002 per «scippare» gli orecchini ad una donna anziana, signora Francesca Benedicta, le hanno fratturato un braccio, lesa un occhio, fratturata una mandibola;

che le istituzioni locali, comune, provincia e regione, il giorno successivo al «misfatto» hanno ritenuto di dibattere la questione ordine pubblico inserendo nella sterile discussione la mappa delle zone a rischio, omettendo le proprie responsabilità in ordine alla invivibilità socio-economica delle periferie e del centro storico lasciati da tempo nelle mani della camorra e di pseudopolitici complici morali della stessa;

che urge una risposta dello Stato immediata per rispondere alla mai sopita attività criminale sul territorio;

che le strategie da adottare rientrano nei compiti di chi è preposto per ordinamento legislativo alla sicurezza dei cittadini;

che il venir meno a tali adempimenti comporta un ammissione di responsabilità;

che la organizzazione territoriale delle forze dell'ordine sul territorio è discutibile per le evidenti cronache di fatti delittuosi che si consumano nei confronti di inermi cittadini;

che le divise della Polizia di Stato numerosissime al centro città ed invisibili in periferia e nel centro storico manifestano l'immagine, l'apparire e non l'essere di uomini preposti all'ordine pubblico,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per prevenire e reprimere i fatti delittuosi riportati in premessa;

se non si intenda verificare che uomini e mezzi vengano disposti in modo adeguato sul territorio e se le funzioni a cui sono preposti rispondano alle esigenze di sicurezza per la collettività.

(4-01438)

FLORINO – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'incendio scoppiato otto giorni fa alla «Torre B» nella città della giudiziaria di Napoli ha costretto il presidente del Tribunale di Napoli a sospendere *sine die* tutte le attività, in particolare quelle dell'ufficio Gip e del tribunale del riesame;

che per gli effetti devastanti dell'incendio saltano 150 processi al giorno, alcuni rilevanti,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per far svolgere comunque le attività sospese in altre strutture;

se non intenda scongiurare la paralisi dei procedimenti auspicata dai tanti complici della criminalità annidati nelle istituzioni e disporre *ad horas* una indagine del Ministero sulle effettive cause e/o effetti del rogo.

(4-01439)

MEDURI. – *Ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso:

che i farmacisti le cui farmacie ricadono nel territorio della ASL n. 10 della Calabria (Palmi, provincia di Reggio Calabria) non percepiscono le loro spettanze dal mese di maggio del 2001;

che tale ritardo risulta essere devastante per la stessa sopravvivenza di alcune farmacie e, infatti, le più deboli rischiano la chiusura per la pratica impossibilità di approvvigionarsi dei prodotti farmaceutici;

che tutti i farmacisti operanti su quel territorio sono pesantemente indebitati con le banche e, quindi, non riescono più a pagare i fornitori che, pertanto, si rifiutano di fornire i farmaci;

che tale situazione potrebbe presto portare i farmacisti ad esercitare clamorose forme di protesta e che tutto ciò si ritorcerebbe pesantemente sugli utenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso intervenire con immediatezza per riportare, nell'interesse della gente e soprattutto delle categorie più deboli, la normalità nel servizio farmaceutico che in Calabria, e specie nel territorio della piana di Gioia Tauro, risulta essere in condizioni di particolare difficoltà.

(4-01440)

FLORINO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Volla (Napoli) con delibera della Giunta comunale del 24 dicembre 2001 approvava criteri per la selezione di lavoratori socialmente utili finalizzati all'assunzione di 23 unità;

che successivamente con delibera di Giunta comunale del 29 dicembre 2001, dopo appena cinque giorni veniva approvata la presa d'atto delle risultanze della graduatoria per l'assunzione di 23 unità di lavoratori socialmente utili;

che la selezione effettuata e i criteri adottati alimentano forti perplessità sulle scelte effettuate;

che in controtendenza a scelte da operare sulle qualifiche, mansioni espletate, profilo specifico e ai titoli di studio posseduti si è operato in modo difforme;

che appare nella scelta effettuata una chiara e manifesta discriminazione nei confronti di altri lavoratori socialmente utili inspiegabilmente «bocciati» dalla selezione;

che tale discriminazione è ancora più palese se le valutazioni redatte rispondono alla logica delle scelte pilotate e non conforme al dettato della selezione;

che aver affidato alla valutazione dei responsabili del servizio la facoltà e il giudizio di decidere non è prevista, di fatto le schede di valutazione con relative note di merito sono contemplate nel contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali e non per i lavoratori socialmente utili;

che appare anomala, se non dettata da motivi diversi stabilizzare con valutazioni discutibili, i lavoratori socialmente utili di anni 54, 50, 52 ed escludere giovani in possesso di requisiti più rispondenti alla legge,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tra i selezionati figurano parenti di politici, amici di amministratori;

se non si intenda, per l'anomala selezione, i criteri adottati, la «furbizia» dell'atto della Giunta comunale del 29 dicembre 2002 in presenza della Finanziaria 2002 con disposizioni diverse, chiedere la revoca degli atti in premessa;

se non si intenda verificare se l'appartenenza alla famiglia di persone impegnate politicamente da parte dei selezionati prescelti possa aver influito sul giudizio.

(4-01441)

MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il cittadino marocchino, El Madani Moussa di 19 anni, che si trova dal 1998 in Italia e residente a Genova con la sua famiglia, riceveva il 4 gennaio un provvedimento di espulsione da parte di alcuni agenti di polizia mentre si trovava in Questura per ritirare il rinnovo del permesso di soggiorno;

a nulla sono valse le contestazioni mosse dai rappresentanti legali (Studio legale Ballerini – Vano, del Foro di Genova) del Moussa all'atto di espulsione avviato dalla Questura di Genova;

i difensori dimostravano in modo evidente che ci si trovava di fronte ad un palese scambio di persona, in quanto al signor Moussa venivano contestati una serie di reati che lo stesso non aveva mai commesso come risulta dai certificati del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti che dimostrano come tali reati sarebbero stati commessi negli anni in cui il Moussa era ancora bambino e viveva in Marocco;

il ragazzo, dopo essere stato prelevato dalla polizia in coda agli sportelli della Questura per ritirare il rinnovo del permesso di soggiorno, passava una notte in Questura, senza che gli fosse concesso di parlare con i propri familiari o col proprio avvocato di fiducia;

in seguito veniva trasportato presso il centro di accoglienza di Restinco (Brindisi) a più di mille chilometri dalla città dove lavorava e in cui vive con il padre e cinque fratelli, tutti regolarmente soggiornanti in Italia;

non si è individuato un solo posto disponibile, molti peraltro sono non distanti dalla città di residenza, per «trattenere» il Moussa più vicino a Genova, il che rende il suo diritto di difesa difficilmente esercitabile;

considerato che il sopra citato El Madani Moussa vedeva in data 11 febbraio, accettato il ricorso al decreto di espulsione da parte del Tribunale di Brindisi,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare affinché sia garantita a tutti gli stranieri, ai quali si applica un decreto di espulsione, l'assistenza legale diretta e immediata a tutela dei propri diritti onde evitare il ripetersi di

analoghe situazioni, che rappresentano oltretutto un aggravio economico per la nostra società;

se non si ritenga opportuno un intervento d'urgenza affinché venga restituito il permesso di soggiorno al Moussa.

(4-01442)

VISERTA COSTANTINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 80, comma 3, della Finanziaria 2001, riconosce «...ai lavoratori sordomuti nonché agli invalidi civili con grado di invalidità superiore al 74 per cento il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva;

la semplice lettura del testo di legge, manifesta senza possibilità di incertezza, l'intenzione del legislatore di considerare allo stesso modo i lavoratori sordomuti e quelli aventi una invalidità superiore al 74 per cento ai fini della concessione del beneficio;

in data 27 dicembre 2001 l'INPDAP mediante l'informativa n. 75, proponeva una interpretazione sorprendente del testo di legge, sancendo una vistosa disparità di trattamento tra le due categorie di invalidi;

viene infatti stabilito che «il beneficio verrà calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità o, nel caso del sordomutismo dell'inizio dell'attività lavorativa,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover dare indicazioni all'INPDAP affinché si attenga ad una interpretazione più rispettosa della volontà del legislatore, non limitando, quindi, il diritto acquisito dagli invalidi con la legge n. 388 del 2000.

(4-01443)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

da molti anni si è in attesa della conclusione del nuovo tracciato della statale n.510 Sebina-Orientale;

i ritardi diventano ogni giorno di più insostenibili per il volume di traffico da e per la Valle Camonica;

le condizioni di vita degli abitanti della fascia costiera sono divenute ormai intollerabili anche per il crescente inquinamento atmosferico;

in questi giorni ad aggravare ulteriormente la situazione sono intervenuti lavori sulla statale n. 42 con conseguente dirottamento del traffico sulla stessa già congestionata n. 510,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare nei confronti dell'Anas onde accelerare più possibile l'apertura del tratto della nuova statale n. 510 già più volte promessa per l'anno in corso e oggi inopinatamente rinviata.

(4-01444)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il quotidiano «il Gazzettino» di Venezia ha riportato, martedì 12 febbraio, la notizia che due curdi in attesa di essere rimpatriati hanno tentato la fuga da una nave passeggeri della compagnia Minoan che doveva riportarli in Turchia; insieme ad altri due compagni di viaggio erano stati fermati dalla Guardia di Finanza come clandestini all'interno di un tir proveniente dalla Grecia;

dei quattro curdi, due hanno tentato la fuga gettandosi in acqua, un terzo ha desistito, il quarto, non avendo lasciato traccia, si presume sia annegato;

non è la prima volta che profughi curdi, nel tentativo di sottrarsi al rimpatrio, compiono gesti disperati gettandosi in acqua; nel porto di Trieste un ragazzo curdo è annegato qualche anno fa,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il nostro Paese, con la sistematica politica di respingimento dei profughi curdi dimostri di tradire il rispetto della vita ed i valori dell'accoglienza che vanno applicati ai popoli oppressi;

se non ritenga che sia stata, ancora una volta, violata la legge poiché ai quattro curdi non è stata data la possibilità di presentare domanda di asilo politico.

(4-01445)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise si estende a 5 cinque comuni molisani della Alta Valle del Volturno nella Provincia di Isernia; a seguito di rilevazioni ministeriali di irregolarità contabili, vi è stato il blocco della erogazione dei fondi che l'Ente Parco suddetto destinava annualmente ai comuni e impiegava in progetti occupazionali;

è stato lanciato da uno di questi comuni, e cioè dal sindaco di Pizzzone, un giustificato allarme perché oltre ad un mancato sviluppo futuro, vi sono urgenze come quella delle difficoltà dei bilanci comunali e di giovani che tornano in stato di disoccupazione perché licenziati dal Parco;

la valorizzazione della risorsa ambientale della Valle del Volturno è, insieme a quella archeologica, il perno su cui può ruotare un'ipotesi di sviluppo economico che possa assicurare un aumento dell'occupazione ed un miglioramento della qualità della vita locale, senza speculatori e mediante l'utilizzo di strumenti di diretto intervento pubblico, trasparente e democraticamente pianificato;

in tale prospettiva, la riattualizzazione e riqualificazione del «progetto Mainarde» e la competenza scientifica del Parco Nazionale, rappresentano strumenti indispensabili;

non è dato conoscere, ad ora, quali siano le irregolarità contabili prodotte dal Parco; qualora esistessero problemi economici, andrebbero sanati e i responsabili individuati. Di certo non possono pagarne le spese i comuni e i disoccupati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che venga separata la questione delle irregolarità contabili da quella del rispetto degli impegni assunti con i comuni e con la popolazione ai fini occupazionali, in quanto ciò è di interesse pubblico e sociale;

se non reputi necessario attivare una riforma che renda più democratica la gestione del Parco Nazionale, soprattutto nel senso del coinvolgimento più attivo delle popolazioni locali in una coscienza ambientalista e nei processi decisionali;

se non ritenga urgente che vengano garantite le erogazioni ai comuni e assicurati i rinnovi dei contratti di lavoro ora disdetti, nella prospettiva di stabilizzarli a tempo indeterminato, nella prospettiva di un rilancio del «progetto Mainarde».

(4-01446)

FORLANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella città di Osimo operano una Compagnia dell'Arma dei carabinieri e un Commissariato di Pubblica Sicurezza;

gli stessi estendono il proprio servizio anche alle cittadine limitrofe garantendo la sicurezza di circa 80.000 cittadini nel complesso;

grazie all'operato degli stessi ad Osimo e nel territorio circostante si registra un basso livello di criminalità;

più parti, compresi gli organi di stampa locale, attribuiscono al Ministro dell'interno la volontà di sopprimere il Comando dell'Arma dei carabinieri e trasferire il Commissariato di Pubblica Sicurezza proprio in ragione del basso tasso di criminalità,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda, proprio in ragione del basso livello di criminalità, sopprimere la Compagnia dei carabinieri e trasferire in altra sede il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

(4-01447)

LAURO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nonostante un circostanziato parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha chiaramente denunciato come violazione della concorrenza l'affidamento da tempo in atto in via diretta ed esclusiva alla soc. Sita-Sogin di tutti i servizi sostitutivi su gomma istituiti dalle Ferrovie dello Stato SpA sull'intero territorio nazionale, nessuna modifica pare sia stata apportata alle modalità di affidamento dalla direzione societaria in assenza di qualsiasi richiamo né da parte del Ministro maggiore azionista, né da parte del Ministro che dovrebbe esercitare compiti di controllo sull'esercizio ferroviario;

la circostanza aggravante è costituita dalla utilizzazione generalizzata da parte della Sita-Sogin dello strumento del subappalto per l'esercizio di tali servizi, attraverso la distribuzione di gran parte di essi a vettori locali scelti soltanto in base a valutazioni autonome, discrezionali ed incontrollate del socio privato partecipato, che finisce per rendere del tutto

pretestuosa ed ingiustificata la cocciuta conservazione di un meccanismo bollato quale violazione del principio di concorrenza e quale illegittima espressione di una posizione dominante nel mercato;

che i responsabili operativi della Sita-Sogin stanno adottando un arrogante comportamento in ogni occasione in cui tale struttura viene a confronto con altre realtà imprenditoriali del settore, specie nel comparto del trasporto pubblico locale, giungendo al punto di vantare sostegni e protezioni in sede politica ed amministrativa tali da rendere del tutto scontata anche l'acquisizione dei nuovi servizi di trasporto pubblico locale, malgrado l'aleatorietà che dovrebbe essere insita nella subordinazione di tali affidamenti a procedure concorsuali di gara, come le ripetute aggiudicazioni dei nuovi lotti di servizi integrativi a seguito delle gare espletate dal Comune di Roma (tre aggiudicazioni su quattro gare) sembrano confermare, essendo stata addirittura preferita alla stessa società pubblica che continua a gestire tutta la rete ordinaria dei servizi comunali di Roma, recentemente trasformatasi in SpA;

vi sono indiscrezioni sempre più ricorrenti e circostanziate che indicano negli eventi succedutisi, ed in quelli ancora in corso, una sorta di «patto» spartitorio in cui la componente pubblica ferroviaria viene utilizzata per favorire la componente privata su gomma della stessa struttura societaria nell'acquisizione di spazi operativi sempre più ampi, sfruttando le nuove procedure concorsuali, introdotte nel settore per aprire alla concorrenza, per realizzare gradualmente un nuovo monopolio privato a livello operativo diretto, addirittura peggiore dei precedenti monopoli pubblici in quanto riferito ad una struttura societaria operante a livello nazionale e non soltanto locale, come le preesistenti aziende municipalizzate,

l'interrogante chiede, qualora quanto sopra esposto risponda al vero, di conoscere se i Ministri in indirizzo:

non ritengano doveroso intervenire per dare esecuzione a quanto ha formato oggetto del parere dell'Autorità Antitrust, revocando tutte le disposizioni normative ed amministrative che hanno consentito negli ultimi anni il consolidamento della posizione Sita-Sogin nel comparto del trasporto sostitutivo su gomma, in modo da creare le condizioni per ripristinare corrette procedure concorrenziali che avevano per decenni consentito ai singoli compartimenti di assegnare i servizi sostitutivi di rispettiva competenza alle imprese operanti nelle rispettive zone che offrivano le migliori condizioni di esercizio, con garanzie di economicità complessiva e di effettività di controlli sicuramente superiori a quelle attuali;

non ritengano necessario pervenire a chiarire le condizioni alle quali la Sita-Sogin provvede a subappaltare buona parte dei servizi sostitutivi ad essa assegnati, e se essa rispetti le procedure regolamentari imposte dalla legislazione comunitaria e nazionale alle stazioni appaltanti ogniqualvolta intendano provvedere allo svolgimento dei servizi assegnati attraverso il subaffidamento ad imprese terze;

non ritengano indispensabile accertare, anche per evitare che le polemiche in corso si traducano in esplicite denunce, attraverso una approfondita e rigorosa inchiesta, se la Sita-Sogin si avvalga della assoluta discre-

zionalità con la quale provvede a distribuire i servizi a soggetti terzi per ottenere anche prezzi largamente scontati rispetto a quelli che le Ferrovie dello Stato SpA corrispondono direttamente alla stessa Sita-Sogin per l'affidamento degli stessi servizi, in modo da salvaguardare il rispetto dei principi costituzionali di efficienza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa e da stroncare l'eventuale comportamento illecito finora seguito che rende assai agevole predisporre poste finanziarie extra-bilancio da utilizzare al di fuori di qualsiasi controllo;

non ritengano, altresì, per la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa, di dover imporre alla struttura operativa di una società di tale rilievo a prevalente capitale pubblico l'obbligo del rispetto quanto meno di un codice comportamentale che eviti qualsiasi rischio di sospetto di collusione, o peggio, con gli amministratori pubblici aventi competenza nei rispettivi comparti interessati all'attività della Sita-Sogin, come alcuni non edificanti esempi recentemente verificatisi in occasione delle gare espletate dal Comune di Roma evidenziano a sufficienza, con il rischio di generare forti sospetti anche sulla riproposizione di comportamenti che ci si augurava fossero ormai superati;

non ritengano di dover immediatamente attivare un osservatorio permanente di monitoraggio dei comportamenti operativi che le società a totale o prevalente capitale pubblico stanno attuando nel nuovo mercato dei trasporti di persone su strada, allo scopo di evitare che la avviata riforma dell'intero settore, destinata ad introdurre anche in un comparto finora dominato dalla riserva assoluta di legge i principi di libera attività e di concorrenza, finisca per tradursi semplicemente in meri formalismi di facciata, dietro la protezione dei quali gli stessi soggetti continuino ad esercitare gli stessi poteri ed a mantenere le stesse disuguaglianze, sia pure sotto altra veste e sotto altre forme.

(4-01448)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'interno.* – Si chiede di conoscere quali iniziative intendano assumere le Forze dell'ordine di Abbiategrasso, a seguito delle manifestazioni di violenta intolleranza organizzate dal cosiddetto Centro sociale contro una pacifica raccolta di firme, promossa dalla locale sezione di Azione giovani, svoltasi sabato 9 febbraio 2002.

(4-01449)

